

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

469^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Latanza, Nencioni, Pecorino, De Sanctis e Tanucci Nannini (*Doc. IV*, n. 143):

PRESIDENTE	Pag. 22209
NENCIONI	22206
Trasmissione di domande	22205

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (15-18 luglio 1975)

22231

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	22205
------------------------------------	-------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	22204
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 114-B e 2171:	
PRESIDENTE	22232
AGRIMI	22232
MURMURA	22232
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	22204

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	Pag. 22205
Presentazione di relazione	22205
Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	22203

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza:

«Provvedimenti finanziari a favore del CNEN» (2172), d'iniziativa del senatore Veronesi e di altri senatori:

PRESIDENTE	22210
VERONESI	22209

Discussione:

«Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (1275), d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica » (11), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (320), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori;

« Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (398), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (Relazione orale).

Approvazione del disegno di legge n. 1275:

FILETTI	Pag. 22216
GATTO Eugenio	22227
LICINI	22220
* LUGNANO, relatore	22211

REALE, Ministro di grazia e giustizia . Pag.	22214
SABADINI	22223
VALITUTTI	22219
VENANZETTI	22230

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IM-MUNITA' PARLAMENTARI

Variazione nella composizione	22203
---	-------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Variazione nella composizione	22203
---	-------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	22232, 22233
Annunzio di risposte scritte ad interroga-zioni	22232

PETIZIONI

Annunzio	22206
--------------------	-------

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA

Integrazioni	22230
------------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 luglio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di variazione nella composizione della Giunta per il Regolamento

P R E S I D E N T E . Il senatore Cifarrelli è stato chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento.

Annunzio di variazione nella composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota

dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori, e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973 » (862-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dello Ufficio centrale dei trasporti » (1295-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 » (2175);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 » (2176);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei be-

ni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 » (2177);

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (2178);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (2179);

Deputati FRACANZANI ed altri; GIRARDIN ed altri. — « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (2180);

Deputati ROGNONI ed altri. — « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-D) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati, modificato dalla 11ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati e dalla 11ª Commissione permanente del Senato, successivamente modificato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » (2181);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale » (2182).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE » (2155), previ pareri della 3ª e della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al Demanio dello Stato, di un immobile » (2148), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2147), previ pareri della 5ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GARTONI. — « Istituzione di una Pretura in S. Giorgio a Cremano (Napoli) » (2124), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

VALITUTTI. — « Esclusione dalla proroga legale di immobili locati alla pubblica amministrazione e ad enti pubblici » (2150), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PINTO e TESAURO. — « Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno » (1679), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

RUSO Luigi ed altri. — « Disciplina del mercato dell'arte moderna » (2114), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Vernaschi ha presentato la relazione sul disegno di legge: SALERNO ed altri. — « Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1746).

Annunzio di trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti

domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Poerio per concorso nel reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa (articoli 81, prima parte, 110, 112 n. 1 e 595 prima parte, primo e secondo capoverso, del codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 142*);

contro i senatori Latanza, Nencioni, Bacchi, Pecorino, De Sanctis e Tanucci Nannini per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (*Doc. IV, numero 143*).

Come è noto, e come risulta dalla lettera di trasmissione del Ministro di grazia e giustizia, il senatore Bacchi è nel frattempo deceduto.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 3 e 8 luglio 1975, ha trasmesso copie delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

degli articoli 18 del regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Sentenza n. 176 del 18 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 138*);

dell'articolo 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupa-

zione involontaria. Sentenza n. 177 del 18 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 139*);

dell'articolo 59, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » e del corrispondente articolo 47, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Sentenza n. 184 del 27 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 140*).

Annunzio di petizione

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto della petizione pervenuta al Senato.

TORELLI, Segretario:

Il signor Giovanni Saccomandi, da Ravenna, chiede una riforma costituzionale che riduca a quattro il numero delle Regioni, abolisca le province e imponga il requisito dei 100.000 abitanti per i comuni. (*Petizione n. 122*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Latanza, Nencioni, Pecorino, De Sanctis e Tanucci Nannini (*Documento IV, n. 143*)

NENCIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, ho chiesto la parola per richiamo al Regolamento per l'annuncio che è stato testè dato relativamente alla richiesta di autorizzazio-

ne a procedere, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia, per i senatori Bacchi, Nencioni, Latanza, Pecorino, De Sanctis e Tanucci Nannini. Per precisione, il richiamo al Regolamento è fatto ai sensi dell'articolo 19 in relazione agli articoli 61 e 135.

Illustre Presidente, brevissimamente: abbiamo appreso dalla stampa, dalla radio e dalla televisione, sia pure con delle imprecisioni che riteniamo diffamatorie, per cui procederemo a norma di legge, che il procuratore della Repubblica, dopo oltre due anni di silenzio, ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro di me, il senatore Bacchi defunto, i senatori Tanucci Nannini, De Sanctis, Latanza e Pecorino, senza minimamente contestare a questo Gruppo numeroso di componenti questa Assemblea alcuna azione antigiuridica e colpevole, cioè alcun fatto relativo all'ipotesi di ricostituzione del Partito fascista: in realtà per aver appartenuto al Movimento sociale italiano, prima della costituzione della Destra nazionale al decimo congresso.

Pertanto è un'appartenenza storica ad un partito che è stato successivamente trasformato in Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Non voglio minimamente entrare nel merito di questa manovra che tradisce la sua natura puramente eversiva, posta in essere con fini di persecuzione giudiziaria da un magistrato ex fascista (ma questo non importa), violando apertamente e contro i richiami del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma le più elementari norme che presiedono alla instaurazione di un procedimento penale.

Illustre Presidente, dalla delibera di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Almirante sono passati oltre due anni. Il nostro Gruppo è così oggetto di una persecuzione giudiziaria che ci lascia completamente tranquilli ma amaramente stupiti per quanto ha osato un magistrato, violando anche una norma del codice penale: certamente è stato commesso il reato di abuso di ufficio.

Sono passati oltre due anni di silenzio sebbene nella nuova procedura si prevede, con un afflato di carattere accusatorio, che si pongano in essere le note garanzie di tu-

tela del cittadino! Prevista precedentemente come avviso di procedimento la comunicazione giudiziaria deve essere spedita in busta chiusa e raccomandata, in modo che sia conosciuta solo dal cittadino che deve essere messo in condizione non dico di potersi difendere ma di poter accedere all'autorità giudiziaria per far presente quanto meno la propria posizione.

Malgrado tutto questo e malgrado alcune circolari del Ministero di grazia e giustizia, che risalgono al 1958, al 1961 e al 1975, ai procuratori generali, ecco perchè il procuratore generale aveva respinto questa richiesta del procuratore della Repubblica...

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Nencioni, vorrei che lei venisse al richiamo al Regolamento.

N E N C I O N I . Se permette, vengo al richiamo al Regolamento; ma dovevo parlare di questa violazione di legge che mi permette di richiamarmi al Regolamento.

Questa circolare del Ministero di grazia e giustizia è stata ripetuta anche nel 1975, ma nessuno di noi ha ricevuto alcun avviso. La comunicazione giudiziaria, nel 1961 e nel 1968, non esisteva come istituto. Non abbiamo ricevuto neanche la comunicazione prevista perchè il cittadino, parlamentare o non, potesse esplicitare i suoi diritti scaturiti dall'articolo 250 del codice di procedura penale! Pertanto abbiamo ignorato giuridicamente per anni l'esistenza di questa procedura.

Il nostro Regolamento prevede che il Presidente dia notizia delle richieste di autorizzazione a procedere (articolo 61) e si richiama agli articoli 19 e 135 del Regolamento stesso. Ora un procedimento per cui si richiede l'autorizzazione a procedere deve esistere giuridicamente, cioè essere collocato nell'alveo segnato dal codice di procedura penale e dall'istituto penale in genere.

Il Ministero di grazia e giustizia non poteva trasmettere alla Presidenza — e la Presidenza, a mio avviso, non avrebbe dovuto recepire — una richiesta di autorizzazione a procedere che patentemente viola tutti i presupposti di etica processuale e i presupposti

processuali veri e propri. Oggi non è concepibile, neanche nei preliminari di una istruttoria, che si possa agire al di fuori della comunicazione giudiziaria; non è mai stato concepibile, da quando esiste il codice di rito, che non venga rispettato l'articolo 250 del codice di procedura penale, che dà diritto ai cittadini, se vogliono, se lo ritengono, di presentarsi al magistrato.

Ma il procuratore della Repubblica, vistasi respinta dal procuratore generale con queste motivazioni la richiesta di autorizzazione a procedere, ha detto apertamente che, data l'urgenza di questo processo (e ne rileva il carattere eminentemente politico), non riteneva di ubbidire alle norme che scaturiscono da questa legge, perchè i parlamentari potranno prendere contatto con il Parlamento che è il supremo organo. Noi non possiamo permettere (e mi dispiace che questo lo dica l'esponente di un Gruppo che è perseguitato non come tale; avrebbe potuto dirlo qualsiasi altro componente di questa Assemblea: vi è qui anche il Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere), persecuzioni politiche o no, che si violino le più elementari norme che reggono il processo penale e la civiltà del nostro processo penale. Dirò che questo non è ammissibile, e non per la materia che ci lascia completamente tranquilli come uomini, come dirigenti di questo Partito anche perchè il magistrato non offre nè poteva offrire alcun elemento di un'azione antigiuridica e colpevole posta in essere da tutti coloro che sono stati investiti da questa richiesta di autorizzazione a procedere.

Ripeto che il nostro Regolamento, quando parla di autorizzazioni a procedere trasmesse dal Ministero di grazia e giustizia, e che debbono essere trasmesse alla Giunta competente a norma dell'articolo 135, nn. 1, 2 e 3, parla di autorizzazioni a procedere che scaturiscano nell'alveo del codice di procedura penale e soprattutto nell'atmosfera di una civiltà giurisdizionale, di un tipo di civiltà giuridica. Non è possibile che siano contrabbandate con richieste di autorizzazioni a procedere atti di manovre esclusivamente politiche (e non voglio dire che il Ministero ne è complice ma avrebbe dovuto — non è un

passacarte il Ministero — veramente esaminare la legittimità di questo procedere), non è ammissibile ripararsi, come fa l'autorità giudiziaria, dietro il Parlamento perchè poi c'è pericolo che il Parlamento si ripari dietro l'autorità giudiziaria; se l'autorità giudiziaria dice: veda il Parlamento, il Parlamento potrà dire: veda l'autorità giudiziaria. E con questo giro vizioso dei cittadini sono perseguitati dalla stampa che con facilità esalta determinate azioni persecutorie.

E debbo anche sottolineare, illustre Presidente, che è la prima volta nella storia del Parlamento che viene espressa un'azione politica persecutoria attraverso un atto giudiziario nei confronti, indiscriminatamente, di un gruppo solo perchè professa determinate idee politiche. Questo, come ha scritto anche un giornale certo non nostro amico, « La Nazione » di Firenze, in un corsivo di questi giorni, è un fatto veramente abnorme, come lo definisce l'articolista Tosi, mentre noi lo definiamo in modo diverso assolutamente il liberale!

Concludendo, illustre Presidente, non voglio minimamente entrare nel merito perchè se dovessi entrare minimamente anche panoramicamente nel merito...

P R E S I D E N T E . Non potrebbe.

N E N C I O N I . Anche se sinteticamente, per indicare l'oggetto della contestazione, dovessi entrare nel merito, scopriremmo elementi caratterizzanti e qualificanti questa azione di carattere giudiziario che scaturisce da un grossolano reato di abuso di potere; e potremmo anche dire chi ha suggerito e determinato con copertura politica l'azione. Ora, mi limito semplicemente a dire che, quando un Regolamento definisce e indica un atto che è a metà tra l'atto giudiziario e l'atto amministrativo « richiesta di autorizzazione a procedere », non può prescindere, chi lo riceve come tale, chi lo trasmette abbassandosi al livello di passacarte — e passacarte non è — chi lo annuncia poi in Aula solennemente, dall'esame della legittimità estrinseca dell'atto.

Ora il Senato della Repubblica italiana doveva dare questa lezione a certi magistrati

e respingere l'atto perchè è violatore della legittimità estrinseca, formale, perchè, come il procuratore generale nella sua lettera di osservazioni ha fatto presente apertamente, sono state violate non solo, onorevole Ministro, le sue (intendo dire dell'ufficio) numerose circolari che sono scaturite dal 1958 ad oggi, ma sono state violate delle norme che questa Asemblea ha recentemente e solennemente approvato, estendendo precedenti concetti, per poter dare ai cittadini la possibilità di conoscere un clima di civiltà giuridica che, col vecchio codice inquisitorio, si riteneva violata. Se il cittadino — sono parole della circolare del Ministro di grazia e giustizia — ha il diritto, a norma dell'articolo 250 del codice di procedura penale, a prescindere dalla comunicazione giudiziaria, che è una comunicazione da spedirsi in lettera chiusa raccomandata, e a prescindere da tutte le altre norme, di essere avvertito per esercitare la facoltà di presentarsi spontaneamente dinanzi al magistrato a far presente le sue ragioni — ed è un diritto di civiltà giuridica — tanto più che — diceva la circolare del Ministero, richiamando le procure generali di tutta Italia — hanno tale diritto coloro che sono rivestiti di mandato parlamentare, perchè si creerebbe questa situazione assurda: non vengono riconosciuti ai cittadini, perchè rivestiti di mandato parlamentare, diritti che appartengono ai componenti la comunità nazionale.

Ecco le ragioni per le quali, a norma del Regolamento, si doveva prima controllare quanto meno la legittimità formale, esteriore, se si vuole, dell'atto, senza considerare che è stato dato dalla stampa ampio risalto di un atto che doveva essere segreto perchè non ancora a conoscenza nè del Presidente della Camera nè del Presidente del Senato, nè del Ministero di grazia e giustizia. Il primo luglio, se non sbaglio, la radiotelevisione e tutte le agenzie hanno dato di ciò ampia notizia, violando quella che è ormai una parvenza di segreto istruttorio e deformando i fatti, sì da essere altamente diffamatori nei confronti di Gruppi parlamentari, con aspetti che richiamano la calunnia.

Ma io faccio un richiamo al Regolamento, invocando il rispetto della civiltà giuridica,

per quanto riguarda la formalità degli atti, poichè la forma è sempre garanzia di sostanza: niente come la forma è garanzia di sostanza e di possibilità di giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, l'ho ascoltata con grande attenzione, come è mio dovere, e, pur deprecando che troppo frequentemente sia entrato nel merito della questione — e, a mio giudizio, ciò non era possibile — devo dirle che la Presidenza non accoglie il suo richiamo al Regolamento, poichè la Presidenza non ha la funzione di passacarte...

NENCIONI. Mi riferivo al Ministero.

PRESIDENTE. ...ma il compito di rilevare l'esattezza degli elementi formali della comunicazione del Ministro, che, nella fattispecie, era perfettamente regolare. Spetterà alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari — organo a ciò preposto — valutare l'effettiva sussistenza o meno dei vizi della domanda di autorizzazione a procedere da lei denunciati, senatore Nencioni.

NENCIONI. La ringrazio, onorevole Presidente.

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Provvedimenti finanziari a favore del CNEN » (2172), d'iniziativa del senatore Veronesi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Provvedimenti finanziari a favore del CNEN », d'iniziativa dei senatori Veronesi, Bertone, Colajanni, Piva, Mancini, Chinello, Bacicchi, Li Vigni, Cavalli, Papa e Ruhl Bonazzola Ada Valeria.

Ricordo che alla discussione può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, credo sia più che giustificata la nostra richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge che abbiamo presentato e che porta il titolo: « Provvedimenti finanziari a favore del CNEN ».

È abbastanza nota l'incredibile vicenda di questo ente di Stato, che pure occupa alcune migliaia di ricercatori. Per ben cinque anni, pure in presenza di un piano poliennale che il Governo aveva richiesto, è stato finanziato con dei provvedimenti ponte e quindi senza garanzie per la prospettiva di attività e di azione nel campo della ricerca nucleare. Finalmente dopo le insistenze dell'opinione pubblica, e anche di questo ramo del Parlamento che mandò in Aula il provvedimento-ponte del 1974, si è arrivati all'approvazione del piano quinquennale varato dal CNEN. Questo piano è stato approvato dal CIPE nel luglio del 1974, con una notazione che recitava sostanzialmente così: « Il CIPE ritiene urgente la predisposizione di una legge finanziaria pluriennale al fine di garantire continuità e normalità all'attività dell'ente e allo sviluppo dei programmi consentendo l'assunzione di impegni nel corso di un anno anche se a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge per gli anni successivi ». Quindi un impegno preciso, che fu ribadito dal Ministro dell'Industria, nella discussione alla Camera, quando accettò un nostro ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare entro il mese di febbraio il piano finanziario di sostegno del piano varato dal CNEN e approvato dal CIPE.

A distanza di sette mesi, questo piano finanziario non è stato ancora varato. Il CNEN si ritrova nella situazione di sempre; l'anno scorso ha avuto il finanziamento per il 1974 nel dicembre del 1974. Quindi ancora una volta e i ricercatori e i dirigenti si trovano senza le possibilità concrete di poter operare. Noi abbiamo creduto, con la nostra iniziativa, di stimolare il Governo ad uscire

dal silenzio, a prendere una posizione, a decidersi per poter garantire esecuzione alle iniziative che sono state messe in cantiere. Non si dimentichi che il paese ha assunto anche degli impegni a livello internazionale tramite il CNEN e che questi impegni devono essere rispettati. La nostra credibilità nell'ambito delle collaborazioni internazionali va scemando di giorno in giorno proprio perchè non siamo in grado di rispettare gli accordi che sottoscriviamo e non rispettiamo i tempi che sono stati fissati per le partecipazioni finanziarie alle iniziative europee. Così pure nell'ambito nazionale la realizzazione del reattore CEC che è prevista entro il 1979 e quella del reattore Cirene che è prevista entro il 1978 richiedono le disponibilità finanziarie del caso.

Con il nostro provvedimento noi crediamo di dare una spinta, di stimolare il Governo a provvedere al finanziamento e poichè riteniamo che l'iniziativa debba essere urgentemente portata in porto abbiamo chiesto la procedura di urgenza. Chiediamo ai colleghi di non opporsi, mentre speriamo che il Governo quanto meno intervenga con una sua iniziativa per sopperire alle esigenze di questo settore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 2172. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione dei disegni di legge:

« **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (1275), d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** »

(11), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (320), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** » (398), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*) (*Relazione orale*).

Approvazione del disegno di legge n. 1275

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** », d'iniziativa del deputato Querci e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati; « **Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Lattanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Boldrini, Petrella, Petrone e Sabadini; « **Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** », d'iniziativa

tiva dei senatori Pieraccini, Arfè, Cipellini, Viviani, Rossi Doria e Zuccalà.

Per tali disegni di legge il Senato ha approvato la procedura abbreviata, con relazione orale, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* LUGNANO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo di poter fare, data la procedura abbreviata, una breve relazione su questo tema che viene trattato da vari anni sia da questo che dall'altro ramo del Parlamento e che ha avuto una sorte singolare. Quando si parla di *iter* travagliato, si usa una espressione che non credo possa definire esattamente quanto è avvenuto intorno a questa categoria che da anni aspetta che si eliminino norme che tutti hanno riconosciuto e riconoscono inique e pericolose. In verità, più che di un *iter* travagliato si può parlare in questo caso di interventi frastagliati. Ci è pervenuta dalla Camera una relazione di minoranza nella quale l'onorevole Castelli dice di essere d'accordo solo su una parte del provvedimento e di non essere d'accordo sull'esclusione della responsabilità penale dei rivenditori e dei librai. Poi stranamente sempre lo stesso onorevole Castelli, dopo la riunione della Commissione dei nove, dice: « Pur intervenendo in veste di relatore di minoranza, in realtà non mi sento più tale da quando la Commissione ha presentato un nuovo testo dell'articolo unico del progetto di legge che recepisce alcune impostazioni di fondo sostenute dal Gruppo della Democrazia cristiana mediante la fusione di tre emendamenti da me presentati. Esprimo pertanto soddisfazione per il buon esito... e annuncio che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del progetto di legge nel nuovo testo presentato dalla Commissione, pur ritenendo che non si tratta dell'*optimum* ». Riconosce cioè l'onorevole Castelli che questo provvedimento è il risultato dello sforzo fatto per contemperare le esigenze della collettività, in questo caso le esigenze del pudore e della pubblica decenza, e soprattutto le esigenze di una catego-

ria di cittadini che, come tutti hanno riconosciuto, rappresenta in questo caso l'ultimo e il più debole anello della catena. Ma non è con una espressione più o meno patetica, più o meno umile, che si possono superare le posizioni di avversione all'approvazione di questo disegno di legge.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, nel mio intervento non dirò niente di nuovo, perchè quando un disegno di legge ha iniziato il suo *iter* nella terza legislatura ed è passato varie volte per i due rami del Parlamento, credo che si possa dire che niente può essere aggiunto a quanto già è stato detto e fedelmente trascritto nei processi verbali. Speriamo che oggi si concluda questo *iter*, questa *bagarre*, su un unico articolo che va in giro per il mondo dalla terza legislatura e su cui quello che poteva essere detto è stato detto ed io, come relatore per la maggioranza, credo di poter sintetizzare il tutto in pochissime battute.

Innanzitutto, gli edicolanti, i rivenditori hanno un contratto con la federazione degli editori di giornali che li obbliga ad esporre e quindi a porre in vendita, senza che sia loro consentita alcuna selezione o cernita, tutto ciò che attraverso i canali autorizzati loro perviene: non possono quindi selezionare, senza trasformarsi in censori privati, anche per l'impossibilità pratica di esaminare, rivedere e soprattutto vigilare, perchè il pudore non sia offeso e la pubblica decenza non sia calpestata, una mole immensa di pubblicazioni, di giornali, di riviste, di libri. Vorrei sapere come è possibile pretendere tutto ciò oggi (diceva bene il senatore Maris, nella quarta legislatura, che non eravamo più nel 1712 ma nel 1968-70 allora, mentre oggi siamo nel 1975 per cui a maggior ragione vale questo argomento) da una categoria che, comunque la si voglia considerare, ricca o povera, non ha un retroterra culturale tale da poter affrontare il tema dell'osceno, dell'offesa al pudore dal momento che la giurisprudenza non solo oscilla ma sbanda in modo pauroso laddove si tratta di definire questi concetti o di dare ad essi contenuto: infatti, come tutti gli onorevoli colleghi sanno, non si tratta di un concetto fermo nello

spazio e nel tempo ma che varia nel tempo e nello spazio; si tratta di un contenuto che si estende, si distende, si stringe, a volte viene soffocato, altre volte viene fatto circolare con maggiore libertà perchè dipende non solo dai tempi e dagli umori, ma da vari fattori, dal costume che si evolve, da esigenze della società che si trasforma. Nessuno potrà dire cos'è per esempio il pudore una volta per sempre, in un modo sempiterno; nessuno potrà definire l'osceno dal momento che tutti sappiamo che spesso per arrivare ad una assoluzione o ad una condanna vi sono tre gradi di giudizio e tutti e tre contrastanti tra di loro perchè, se si arriva alla condanna per offesa al pudore o alla pubblica decenza in primo grado, nessuno potrà evitare di pensare che nel secondo grado, nel merito, o in sede di Cassazione questa condanna venga eliminata e ceda il passo ad una sentenza di assoluzione per il fatto che si ritiene non sia stato offeso il pudore secondo la concezione media storizzata in una certa epoca.

Questo è il primo argomento che ho inteso portare, riferendo quello che ho avuto l'incarico di dire da parte della maggioranza della Commissione. Si tratta di uomini umili, di gente che svolge il suo lavoro quotidiano, che è sommersa da un'alluvione di carta stampata in cui non può mettere il naso a meno che non si voglia credere quello che si è detto di Mondadori, cioè che bastava toccasse un manoscritto per accorgersi per esempio che si trattava di un capolavoro: però nemmeno Mondadori è stato capace di accorgersi, tastando un manoscritto, se si trattasse di offesa al pudore o alla pubblica decenza.

Il problema allora è di vedere se si possa ritenere che un rivenditore, qualunque cosa si possa dire di lui, qualunque ricchezza si possa dire abbia accumulato, qualunque posto più o meno proficuo abbia occupato, qualunque privilegio abbia avuto (anche quello di Via Veneto, ad esempio), possa avere un retroterra culturale tale, una piattaforma tecnica tale da poter dare un giudizio e da potersi orientare là dove uomini più dotati, di condizione intellettuale più ricca e più elevata (che tutti riconosciamo) e di varie

letture, uomini di vasta umanità conseguita anche attraverso una conoscenza tecnica del diritto non riescono a realizzare un punto fermo. E allora non capisco perchè dovrebbero essere i rivenditori o i librai a definire l'osceno e a dire quando si verifica l'offesa al pudore o l'oltraggio alla pubblica decenza.

Ciò che io dico è tanto vero che anche il Gruppo della democrazia cristiana ha risentito di questo « quasi travaglio ». Infatti, il senatore Gatto, accettando di fare da relatore dopo il gran rifiuto del senatore Agrimi, si dichiarava disponibile ad un discorso per la esclusione dalla responsabilità dei rivenditori e dei librai, a patto però che si inserisse, attraverso un emendamento, la possibilità di colpire chi deteneva pubblicazioni palesemente oscene, emendamento che fu respinto. Ma il senatore Gatto aveva accettato perlomeno di iniziare un dialogo. Senonchè poi, di fronte a una posizione (che in verità, onorevole Ministro, non riusciamo a spiegarci e che vorremmo spiegarci) che si ancorava ad una affermazione di principio dell'onorevole Martinazzoli, come sempre rispettabilissimo ed acutissimo — il quale però faceva soltanto una questione di lottizzazione, non del potere questa volta, ma di una impunità attraverso spinte corporativistiche, attraverso pressioni di gruppi potentemente organizzati in corporazioni — alla fine il senatore Coppola a nome del Gruppo diceva: non possiamo accettare nemmeno il discorso; per noi vale ciò che ha sostenuto il senatore Martinazzoli e quindi non entriamo nemmeno nel merito. Ma nel merito erano entrati i democristiani alla Camera; era entrato l'onorevole Castelli il quale aveva fatto una relazione di minoranza e non soltanto a nome proprio. Tutto il Gruppo della democrazia cristiana aveva votato a favore ed aveva votato a favore (mi si corregga se sbaglio, perchè può darsi che io non sia un fedele registratore di ciò che è avvenuto in questo passaggio) anche il Gruppo della democrazia cristiana del Senato. Certamente l'onorevole sottosegretario Pellicani premeva perchè finalmente si approdasse a qualcosa di concreto e di positivo con questo disegno di legge; ma non è mancata la voce stimolante (non posso dire « incentivante », perchè non ci troviamo nel

campo dell'economia) dell'onorevole sottosegretario Pennacchini, democristiano, il quale, nella passata legislatura, invitava i democristiani a votare a favore e soprattutto a chiudere con una smania di perfezionismo — così diceva — perchè c'è una categoria che attende da anni di sapere quale è quella che spesso si chiama, anche abusivamente, la certezza del diritto dal momento che per le stesse situazioni, per la detenzione della stessa rivista vi sono sentenze di assoluzione e sentenze di condanna. Perchè vi è una giurisprudenza (l'onorevole Presidente e lo onorevole Ministro consentano questo paragone a me che sono napoletano) che a dir poco si comporta come il tempo di marzo: una volta spunta il sole e dopo pochi minuti « stracqua », come si diceva con la voce di un nostro poeta certamente grande.

Allora, se siamo in questa condizione, abbiamo ragione noi come maggioranza ed io che ne sono il portavoce, quando affermiamo non soltanto l'impossibilità pratica e tecnica, non soltanto il fatto che non si può pretendere quello che non si chiede ad altri più evoluti e più ricchi di nozioni o di cultura, ma anche e soprattutto che, quando anche fosse presente, come si dice nel gergo giuridico, nella sua materialità, onorevole senatore Martinazzoli, l'offesa al pudore, resterebbe pur sempre da risolvere l'altro interrogativo e cioè se si tratti di un fatto artistico e scientifico. In altre parole, che cosa si deve fare se attraverso l'offesa al pudore qualcuno realizza grandi cose sul piano dell'arte e riesce a farsi assolvere, attraverso questa scriminante che tutti sappiamo essere prevista? È noto infatti che in considerazione di motivi artistici o scientifici anche l'offesa al pudore non è più tale perchè, si dice, prevalgono l'esigenza dell'arte e gli interessi della scienza.

A questo punto potrei anche aver esaurito il mio compito, ma ritengo di dover aggiungere qualche cosa, forse anticipando la risposta ad un'obiezione che ci sarà. E dico che ci sarà non perchè ho qualche qualità profetica, ma perchè qualcosa del genere è venuto fuori negli incontri e nelle conversazioni. In fondo, si è senatori anche per incontrarsi spesso nel corridoio e per parlare,

per fare pronostici, che poi saranno sempre smentiti. Si parla di crisi o di scioglimento e alle volte anche si parla di quello che è il disegno di legge che ci interessa da vicino. Così è avvenuto per questo testo che secondo me, a guardarlo bene, realizza veramente una sintesi onorevolissima tra le due esigenze. Infatti per chi ad esempio espone in modo palesemente sfacciato materiale osceno non si dà la dispensa della responsabilità, così come non si dà l'impunità a chi vende ad un minore di 16 anni. Inoltre abbiamo stabilito per l'editore, che è il vero responsabile della pornografia, nell'ambito di questa vera e propria industria che dovremmo cercare di stroncare, delle pene piuttosto pesanti e difficilmente digeribili. Abbiamo anche fissato una graduatoria di valori e di responsabilità, di modo che il rivenditore o il libraio che, senza essersene accorti o comunque avendo omesso un controllo su ciò che è palesemente osceno esponano certe pubblicazioni, vengono condannati o alla detenzione o alla multa ... (*Interruzione del senatore Martinazzoli*). Senatore Martinazzoli, posso risponderle con tutta franchezza ed onestà: io sono dell'opinione che il più delle volte si tratti di un *bluff*, cioè di pubblicazioni che promettono e non mantengono e siano perciò delle truffe. Comunque questo è un discorso che potremo fare dopo. D'altra parte, se la copertina è palesemente oscena, il rivenditore o il libraio non devono esporla se non vogliono incappare nei rigori della norma. Con questo credo che noi legislatori abbiamo fatto il nostro dovere e non possiamo essere accusati nè di permisivismo nè di lassismo.

Ma l'obiezione principale che mi faceva il senatore Martinazzoli, che è il mio interlocutore privilegiato in questo momento, è la seguente: con questa legge voi avete fatto in modo che un rivenditore, distribuendo e quindi vendendo (perchè si sa che si espone per vendere, in quanto nessuno espone graziosamente soltanto per il gusto di esporre o di esporsi, ma per ricavarne un piccolo profitto) possa essere assolto. Il collega Martinazzoli per spaventarmi diceva: se Lugnano pone in circolazione stampati del genere, egli può essere condannato. C'è però una risposta

a questa preoccupazione del collega Martinazzoli e secondo me può essere questa: se Lugnano mette in circolazione, dopo averle viste, o nello studio o a casa (possibilmente nello studio, al riparo di sguardi certamente severi o della censura che non mancherebbe), simili pubblicazioni, cioè se rimette in circolazione quello che ha visto essere il contenuto di un libro che può anche sfuggire ad uno sguardo ma che viene fuori come osceno da una lettura più o meno accanita o notturna, se Lugnano fa questo, evidentemente egli ha una certa carica di dolo e di responsabilità.

VALITUTTI. Ma se la mette in circolazione senza averne letto il contenuto?

LUGNANO, *relatore*. Il problema è questo: non credo che ci sia qualcuno che compri queste pubblicazioni — che tra l'altro costano in un modo piuttosto forte e pesante — e poi le rimetta in circolazione senza averle nemmeno lette; un personaggio del genere è da inventare. Comunque noi stiamo facendo una legge che riguarda milioni e milioni di persone e non possiamo fermarci alla frontiera del singolo o arrivare al limite di rottura attraverso un discorso che poi sarebbe bizantino e che andrebbe alla ricerca, per esempio, della rarissima eccezione, della rarissima gemma o di quello che potrebbe essere un trifoglio in un campo di quadrifogli.

Per queste ragioni posso raccomandare, a nome della Commissione, ai colleghi della Aula l'approvazione di questa legge perchè, come ho detto, in fondo non si può colpire chi non ha responsabilità nè si può dire che possono difendersi per provare la loro innocenza, dal momento che già tremila di essi sono stati avviati a giudizio e parecchi sono stati condannati; alcuni a Genova lo sono stati in primo e in secondo grado, e da Genova, anche in Cassazione hanno avuto una sentenza definitiva di condanna; parecchi di essi sono in attesa di una grazia e certamente credo che costoro non abbiano fatto di più di quello che hanno fatto altri che probabilmente sono riusciti a conseguire una asso-

luzione piena o un'assoluzione con formula dubitativa sul dolo.

Per evitare una vera e propria incertezza di diritto, per dare un punto di riferimento al cittadino e soprattutto a una categoria di lavoratori onestissimi (diciamo la verità: non fanno del contrabbando sulla pornografia nè sono i veri responsabili della immisione in commercio di questo fenomeno della pornografia; altri sono i responsabili e ad altri abbiamo cercato di provvedere) raccomandando l'approvazione di questa legge, che abbiamo cercato di rendere equa ed onesta.

Abbiamo distribuito bene anche le pene ed abbiamo anche detto — ed intenda chi di dovere — dove vogliamo colpire e come vogliamo arrivare alla fonte. Per questa ragione credo che il Senato possa accettare la nostra richiesta di approvare il disegno di legge così come è stato licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo di non dover aggiungere molte cose. Ho avuto la ventura, nel lungo iter di questo problema che è stato ricordato dal senatore Lugnano, di incontrarmi con questa legge dal 1964 in poi: nella quarta legislatura come ministro della giustizia, nella quinta come ministro della giustizia e come presidente della Commissione giustizia della Camera, in questa legislatura di nuovo come presidente della Commissione giustizia della Camera ed ora come ministro della giustizia.

Siamo sempre allo stesso discorso, cioè siamo sempre allo scontro prima e poi alla conciliazione di due diversi tipi di preoccupazione. Evidentemente credo che Camera e Senato abbiano avuto la stessa sensibilità nel deplorare la diffusione della pornografia, di questo aspetto deterioro della civiltà odierna e abbiano avuto del pari la sensibilità di andare a cercare la responsabilità dove c'è veramente e non dove essa è molto discutibile.

L'iter di questo disegno di legge che vi è stato poco fa ricordato dimostra come ma-

no a mano si è raggiunto un accordo su un testo. Poco fa il senatore Lugnano ha ricordato come cosa piuttosto anomala il fatto che l'onorevole Castelli, relatore di minoranza, cioè avverso alla legge, poi ha annunciato il voto favorevole alla Camera; il senatore Lugnano non ha detto, ma ha presupposto credo, che questo avveniva perchè a seguito di incontri che hanno portato a degli aggiustamenti si era trovata una formulazione dell'articolo unico di questo disegno di legge che soddisfaceva all'80 per cento al 90 per cento sia le preoccupazioni della parte più sensibile al pericolo della diffusione della pornografia sia le preoccupazioni dell'altra parte che aveva speciale sensibilità nel non voler addossare a persone che non erano in grado di difendersi una responsabilità che ad esse non competeva.

Siamo quindi arrivati a questo testo. Debbo prendere atto che non sono stati presentati emendamenti.

La legge sulla previdenza forense è passata tre volte alla Camera e tre volte al Senato. Per questo disegno di legge invece, a parte la successione delle legislature, c'è stato un va e vieni in Senato fra Aula e Commissione. Dopo tutto questo *iter* vi è stata una rinuncia agli emendamenti che erano stati preannunciati. E a questo punto mi pare che la discussione verta sul sì o sul no: cioè si approva o non si approva un testo che è sotto i nostri occhi.

Non voglio ripetere le argomentazioni del senatore Lugnano che sono quelle che abbiamo ampiamente utilizzato durante il lungo corso della discussione di questa legge. Abbiamo avuto timore di non colpire nel punto giusto e quindi abbiamo fatto uno sforzo per andare a cercare il reato alla sua fonte cioè presso gli editori inasprendo anche le pene. Abbiamo avuto la preoccupazione di non addossare la responsabilità al rivenditore, responsabilità che qualche volta possiamo anche ammettere possa esserci: ci può essere infatti una collaborazione, una speculazione congiunta del rivenditore; però sono casi che immaginiamo e comunque marginali. La verità è che il rivenditore fa solo il rivenditore e non può rifiutarsi, per gli accordi che ha preso con le case editrici,

con gli editori delle riviste, di mettere in vendita ciò che gli viene mandato. E inoltre se lasciassimo al rivenditore la responsabilità e il diritto di questa scelta finiremmo col farne un censore facendo decidere a lui quello che può essere venduto e quello che non può essere venduto fra le pubblicazioni che gli vengono mandate.

Queste considerazioni mi pare che giustifichino il disegno di legge al nostro esame. Credo che la soluzione adottata, come è stato già detto, sia abbastanza tranquillizzante per tutti. Perciò il Governo, mantenendo del resto la posizione che ha sempre assunto durante il lungo cammino di questa legge, raccomanda la sua approvazione. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1275. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Articolo unico.

Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.

Le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano espresse, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pena è della reclusione sino ad un anno.

Nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattroccentomila.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella scorsa legislatura e precisamente nella seduta del 30 marzo 1971 il Senato della Repubblica, con la corale approvazione di tutti i Gruppi politici, avvertì l'esigenza e l'urgenza di disciplinare legislativamente la materia concernente la responsabilità penale dei titolari e degli addetti a rivendite di riviste e giornali osceni e comunque offensivi della pubblica decenza.

In conformità alle determinazioni che già in precedenza aveva adottato la Camera dei deputati, unanime fu il giudizio espresso dai senatori che senza alcun sostanziale dissenso pervennero alla conclusione di escludere da responsabilità penale (e cioè di considerarli non punibili) i rivenditori professionali della stampa periodica per il solo fatto di rivendere, detenere ed esporre pubblicamente, nell'esercizio normale della loro attività, giornali e riviste che per il contenuto degli scritti, le fotografie, i disegni ed altri oggetti figurati offendano il pudore e cioè il senso di riserbo che deve circondare le manifestazioni inerenti al sesso e il comune sentimento di una propria dignità personale nei rapporti sessuali oppure violino la pubblica decenza e cioè le regole di carattere morale che impongono al cittadino il rispetto del decoro e della costumatezza secondo il comune e normale sentimento della collettività di un determinato momento storico.

Lo strumento legislativo, però, non poté essere tradotto in legge operante perchè il Senato, ad integrazione del testo licenziato da Montecitorio che configurava l'esclusio-

ne della responsabilità per i soli reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale, estese fondatamente la causa di non punibilità ai reati previsti dagli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa (8 febbraio 1948, n. 47) ed incluse nella sfera di applicazione anche i titolari e gli addetti ai negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, restituendo in conseguenza la proposta di legge all'altro ramo del Parlamento che non poté completarne l'*iter* per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Sopravvenuta la nuova legislatura, la necessità e l'urgenza di eliminare la abnorme situazione di responsabilità oggettiva penale in cui, in stridente contrasto con i principi del nostro ordinamento, vengono a trovarsi per effetto delle vigenti disposizioni di legge i rivenditori professionali e gli addetti alla diffusione di giornali, riviste, libri e pubblicazioni in genere hanno trovato puntualmente eco nel Parlamento, sicchè, primo fra tutti, il nostro Gruppo già il 25 maggio 1972 ha ripresentato al Senato il disegno di legge n. 11 ed altri Gruppi, alla Camera ed al Senato, successivamente hanno approntato e depositato proposte e disegni di legge afferenti la stessa materia, tra cui alcuni riproducenti letteralmente il testo licenziato da questa Assemblea nella passata legislatura.

Ciò puntualizzato, l'incarico di fare la dichiarazione di voto conferitomi anche questa volta dal mio Gruppo potrebbe essere espletato *sic et simpliciter*, per ragioni di brevità e di coerenza, con un richiamo generico e globale e, in ogni caso, per rispetto verso i nuovi colleghi della sesta legislatura con la rilettura delle motivazioni di consenso già da me formulate in questa stessa Aula nella seduta del 30 marzo 1971. Seguirei in tal modo l'esempio di un vecchio docente che, chiamato ogni anno a celebrare il medesimo evento storico, riteneva opportuno rileggere nell'originario testo e con le medesime pause ed inflessioni di voce il discorso che, una volta da lui vergato (così si esprimeva), utilizzò tutte le successive ricorrenze annuali *usque ad finem*.

Ma l'*iter* parlamentare, certamente poco lineare, per nulla sollecito e spesso tormen-

tato e tortuoso che le proposte ed i disegni di legge *in subiecta materia* hanno avuto alla Camera ed al Senato durante la corrente legislatura impiegando oltre tre anni per pervenire alla votazione di questa sera, mi induce a fare a nome del mio Gruppo alcune valutazioni e precisazioni.

È innegabile il deplorabile e sempre crescente fenomeno della stampa pornografica. Ed è altrettanto innegabile che tale fenomeno, che non deve essere valutato e combattuto con criteri di permissività e di lassismo, incide negativamente sotto riflessi sociali ed umani, così come testimoniano sociologi, psicologi ed educatori. Esso costituisce veramente — così come è stato rilevato nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento — grave offesa alla dignità femminile e denegazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna posto che numerose sono le riviste, numerosi sono i settimanali, numerose sono e sempre più numerosamente si moltiplicano le pubblicazioni che indecorosamente, oscenamente sfruttano l'immagine femminile per scopi di bassa speculazione. È parimenti nel vero che pone in evidenza i turbamenti che per effetto della dilagante pornografia non raramente si verificano nei rapporti coniugali, gli squilibri affettivi e sessuali, la carenza del senso del pudore, l'aumento del senso di frustrazione e di morbosità sessuale, le nevrosi, gli avvilitamenti che derivano dall'abuso della stampa pornografica, con particolare e più grave incidenza deleteria per i minori, per gli adolescenti. E non è certamente fuori luogo assimilare — pur nell'ambito di una differenziata gradualità — i gravi guasti che la pornografia arreca ai giovani, a quelli che vengono provocati dall'uso della droga.

Ma tutto ciò comporta la necessità di ponderati e validi interventi legislativi a monte, nella direzione cioè degli editori, dei direttori dei giornali e delle riviste, di quanti fanno della stampa pornografica un mezzo di ingorda e spregevole speculazione e non può certamente esservi ostacolo o ulteriore remora all'approvazione del testo di legge in votazione che ha l'unico e limitato fine di provvedere a valle e cioè di eli-

minare o, quanto meno, di modificare e di ristrutturare una normativa che è unanimemente considerata ingiusta e persecutoria nei confronti degli edicolanti, dei titolari o addetti a rivendite di giornali e riviste che spesso, umili lavoratori, per ragioni soggettive o per motivi oggettivi non hanno modo, tempo e capacità di rendersi conto se uno scritto od un disegno sia lesivo o meno del pudore, della decenza, del comune sentimento della morale o dell'ordine familiare.

È meramente assurdo, illogico e, oserei dire, scorretto rinviare a giudizio gli addetti alla diffusione e non l'editore oppure il direttore o il vice-direttore del periodico incriminato e cioè lasciare indenne da pena chi è effettivamente autore, speculatore, effettivo responsabile della pubblicazione pornografica ed oscena ed infierire con incriminazioni, sequestri e condanne contro chi, nell'esercizio di una attività lavorativa, non ha la possibilità materiale di controllare e la capacità critica di vagliare la qualità e la varietà di una mole imponente di pubblicazioni e distinguere il lecito dall'illecito in un campo assai delicato, complesso e contrastato quale quello che concerne la definizione di ciò che è osceno, di ciò che è raccapricciante, di ciò che è da configurare come attentato al pudore e al buon costume.

La stessa magistratura, nell'applicazione pratica delle norme vigenti in tema di offesa al pudore e alla pubblica decenza, suole incorrere in oscillazioni frequenti, in contrasti vistosi, in incertezze, in disparità di giudizio a volte eclatanti, sicché non è dato procrastinare ulteriormente uno stato di cose preoccupante e iugulatorio a danno di persone che in ultima analisi, nella quasi generalità dei casi senza dolo e senza colpa, sono chiamate a rispondere per fatti speculativi che a livello di reati nascono altrove e altrove dovrebbero essere penalmente colpiti.

Nella scorsa legislatura il Senato della Repubblica all'unanimità licenziò un testo che senza alcuna deroga esonerava dalla responsabilità penale prevista dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 gli addetti alla

rivendita di periodici, di pubblicazioni non periodiche e di libri.

Non ci sembrano quindi fondate le riserve, le perplessità, le contrarietà espresse in maniera in un primo tempo velata e successivamente netta da alcuni senatori democristiani della Commissione giustizia verso il nuovo testo in corso di esame, che certamente è meno concessivo ed è improntato ad un maggior senso di responsabilità e di sensibilità rispetto al testo da loro stessi approvato nel 1971, che non ammetteva alcuna eccezione all'esclusione della punibilità dei rivenditori professionali.

Tanto meno ci sembrano giustificate le ripulse e le rinunce a far da relatore ai disegni di legge formulate da rappresentanti della maggioranza governativa, sì da debordare — evento storico — nell'inusitato affidamento dell'incarico di relatore di maggioranza ad un rappresentante della cosiddetta opposizione comunista.

Comprendiamo le preoccupazioni e le ansie che può destare una legge ritenuta settoriale poichè è sempre più crescente ed allarmante il fenomeno della dilagante pornografia che, sotto il profilo strettamente morale e sotto il riflesso psichico, arreca danni notevoli a numerosi componenti della società, ma tale considerazione non può tradursi in atti di mera ingiustizia a danno degli edicolanti e dei librai ai quali a torto si vuole fare carico di un mancato controllo quando tale controllo non è da loro di fatto generalmente esercitabile e quando esso non è esercitato oppure è poco diligentemente o male esercitato da quegli organi tenuti per legge ad esercitarlo, con la conseguenza che dovrebbero essere puniti coloro che per nulla o per trascurabilissima misura sono responsabili e, per converso, dovrebbero rimanere indenni da sanzioni quanti dalla pornografia coscientemente traggono lautissimi profitti.

È pienamente accettabile pertanto, a nostro avviso, lo strumento legislativo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati e tanto più esso è positivamente condividibile ove si consideri che con senso di prudenza e di responsabilità, ad integrazione e a miglioramento delle soluzioni adottate nel

1971 dal Senato, siamo chiamati a introdurre alcune deroghe al principio della non punibilità dei rivenditori di pubblicazioni e libri osceni o indecorosi. Tali deroghe, se pure non sempre tradotte con una normativa formalmente e giuridicamente ineccepibile, consistono nella previsione della sanzione penale a carico dei titolari e degli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche nella ipotesi che essi operino di concerto con gli editori o con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena e nella attribuzione di responsabilità penale nel caso in cui le pubblicazioni o parti di esse, palesemente oscene, siano esposte in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico e cioè per il caso che il rivenditore o il libraio, per trarne specifico lucro, volontariamente ed ostentatamente ponga all'immediata e diretta attenzione del pubblico immagini, disegni ed espressioni e comunque parti di riviste, giornali e libri osceni o indecorosi. Ma le deroghe più importanti sono quelle che riflettono la punibilità con la reclusione fino ad un anno per l'ipotesi di vendita delle pubblicazioni palesemente oscene ai minori di anni 16 e l'applicazione della pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire 400.000 per il caso che il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica.

Concludendo, il testo legislativo al nostro esame accoglie da una parte il principio generale della non punibilità dei rivenditori professionali della stampa periodica e non periodica e dei librai per il solo fatto della detenzione della rivendita o della esposizione di pubblicazioni o libri ritenuti osceni o indecorosi e dall'altra parte opportunamente prevede le correlative deroghe a tale principio in casi di ostentata volontarietà, di dolo specifico e di particolare rilevanza, con l'aggravio delle pene a carico degli editori. Le soluzioni adottate ci pongono nella serena, consapevole e responsabile condizione di ritenere che esso risponda a reali esigenze di sostanza e giustizia e di respingere eventuali accuse di lassismo. Per tali considerazioni esprimo giudizio complessivamente po-

sitivo e annuncio il voto favorevole a nome del mio Gruppo. *(Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, riteniamo che alla base del disegno di legge che stiamo per approvare vi sia un effettivo e serio problema, che è quello della responsabilità penale dei titolari e degli addetti alla rivendita dei libri e dei giornali i quali, ai sensi degli articoli 528 e 725 del nostro codice penale, sono punibili se detengono, espongono o vendono scritti, disegni osceni o che offendano la pubblica decenza.

Siamo convinti, come ho detto, che c'è all'origine del provvedimento al nostro esame un serio problema, perchè, come ha ricordato il senatore Lugnano, c'è un obbligo contrattuale che lega questi titolari e addetti alla rivendita dei libri e dei giornali, obbligo che li costringe a detenere, esporre e vendere tutte le pubblicazioni che ricevono attraverso i normali canali. Per tale obbligo essi non possono selezionare le pubblicazioni che ricevono per metterne alcune in vendita e altre no.

Inoltre la norma penale contenuta negli articoli 528 e 725 non poteva prevedere l'alluvione delle pubblicazioni che i rivenditori sono costretti a detenere, a esporre e a vendere: non solo c'è contraddizione con il rapporto contrattuale ma anche con la situazione di fatto; ossia gli addetti alle vendite non sono in grado di controllare le pubblicazioni che ricevono e che devono vendere. Riteniamo però che la soluzione predisposta dal disegno di legge per risolvere il problema non sia la più felice. Come dirò alla fine, noi approveremo questo disegno di legge ma dobbiamo essere consapevoli di ciò che approviamo. La soluzione offerta dal disegno di legge ad un problema serio e grave non è — come ho detto — una soluzione felice. Sostanzialmente resta la figura del reato, essa non è modificata; ma per quel reato non

sono punibili determinati nostri concittadini in quanto rivenditori di libri o di giornali. Ma come ha detto lo stesso relatore, citando un esempio del senatore Martinazzoli, se io, semplice cittadino, acquisto una di queste pubblicazioni che sono oscene o contro la pubblica decenza, anche senza approfondirne il significato, e la regalo ad un mio amico che me ne fa richiesta, e se sono individuato come distributore della pubblicazione per cui il rivenditore non è punibile, io sono punito ai sensi dell'articolo 528 del codice penale. Quindi il reato resta ed è veramente una grossa anomalia. Ha ragione il senatore Martinazzoli quando dice che stiamo inaugurando una specie di codice penale corporativo. È una gravissima anomalia la quale produrre rilevanti effetti pratici, onorevole Ministro. E quali sono questi effetti? Essi si riassumono nella crisi del sistema delle sanzioni previste dal nostro ordinamento per colpire la divulgazione delle pubblicazioni oscene o che offendano la pubblica decenza. Oggi, onorevole Ministro, abbiamo un sistema multiplo e solidale, un sistema che ci permette di colpire a monte l'autore, lo editore, poi il distributore ed infine il rivenditore. Ora se noi modifichiamo questo sistema in un solo punto, cioè facciamo cadere l'anello della responsabilità penale del rivenditore, mettiamo in crisi tutto il sistema, lo rendiamo meno rigorosamente operativo anche nei suoi precedenti momenti.

La nostra preoccupazione, onorevole Ministro, è che, approvando questo disegno di legge senza farlo seguire da altri provvedimenti sui quali brevemente mi soffermerò alla fine, incoraggiamo veramente gli autori, gli editori ed i distributori generali delle pubblicazioni pornografiche. È una previsione che noi responsabilmente, nell'atto stesso di approvare questo provvedimento, dobbiamo fare se non vogliamo perdere il senso della realtà in cui viviamo. Vero è che il disegno di legge corretto dalla Camera prevede due casi in cui sussiste, e continua a sussistere, la responsabilità del rivenditore: innanzitutto il caso in cui il rivenditore esponga la pubblicazione nelle parti manifestamente oscene e poi il caso in cui il rivenditore venda la pubblicazione ad un minore di sedici anni.

Però, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, questi stessi casi in cui si ripristina la responsabilità penale del rivenditore dimostrano la contraddittorietà del disegno che stiamo per approvare. Se il rivenditore è ritenuto consapevole, cioè è ritenuto capace di individuare la pubblicazione manifestamente oscena è molto strano che noi lo riteniamo punibile per il fatto che la esponga ma non lo riteniamo punibile per il fatto che la detenga e la venda. Cioè se noi puniamo il rivenditore perchè ha esposto la pubblicazione nelle parti manifestamente oscene vuol dire che noi lo riteniamo in grado di distinguere tra pubblicazioni manifestamente oscene e pubblicazioni non manifestamente oscene. E allora bisognava ripristinare la punibilità anche nell'ipotesi di detenzione e di vendita, senza esposizione, delle pubblicazioni manifestamente oscene. Il secondo caso, quello cioè per cui ripristiniamo la punibilità qualora il rivenditore venda la pubblicazione oscena al minore di 16 anni, manifestamente dimostra che noi riteniamo il rivenditore capace di distinguere tra le pubblicazioni oscene e quelle non oscene.

Il provvedimento è contraddittorio perchè proprio i casi in cui ripristiniamo la responsabilità dimostrano l'insussistenza dei suoi presupposti. Ho detto che tuttavia approveremo questo progetto di legge. Ricordo che il senatore Luigi Einaudi usava distinguere tra i provvedimenti che si approvano sapendo che sono erronei, ma si approvano per evitare mali maggiori, e provvedimenti che sono obiettivamente erronei e che viceversa vengono approvati con la convinzione che sono provvedimenti perfetti e mirabili. Diceva Einaudi che nel primo caso si è sempre pronti alla ricerca di migliori soluzioni, mentre nel secondo caso si è chiusi a questa ricerca. La sola differenza che c'è tra me e il senatore Lugnano, se egli me lo permette, è proprio questa: che a me è sembrato che egli sia persuaso trattarsi di un provvedimento perfetto. Invece è un provvedimento erroneo, che approviamo per evitare un male maggiore che è quello di una ingiustizia fatta subire ad una categoria di nostri concittadini i quali sono costretti a commettere

un reato per la esplicazione stessa della loro attività professionale.

Però, nell'approvare questo provvedimento, sappiamo che si produce un sia pur piccolo *vulnus* nella logica del nostro sistema penale, *vulnus* che bisogna eliminare, riconsiderando la materia in un ambito più organico. Di questa riconsiderazione, onorevole Ministro, ci faremo noi stessi promotori e sollecitatori con la presentazione di un appropriato disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Licini. Ne ha facoltà.

LICINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Partito socialista italiano a questo disegno di legge; favorevole senza iattanza, senza eccessivo entusiasmo, per due motivi. Prima di tutto perchè ci dispiace questa specie di contrapposizione che si è manifestata in Commissione e che si ripeterà qui in Aula tra una maggioranza, rappresentata dal relatore senatore Lugnano, e la Democrazia cristiana che ha fatto quadrato contro questo provvedimento. In secondo luogo perchè i motivi che sono stati adottati sia dal senatore Martinazzoli sia dal senatore Gatto non ci lasciano indifferenti. Comprendiamo infatti che tali motivi hanno una loro validità ma non comprendiamo perchè essi non siano stati valutati nel complesso della situazione per vedere se fossero sufficienti o no a determinare un mutamento di indirizzo su un disegno di legge che ha un lunghissimo iter parlamentare e che aveva già ottenuto dall'altro ramo del Parlamento l'approvazione totale anche da parte del Gruppo democristiano.

Non siamo del parere che una legge, dopo aver passato il vaglio di una Camera, debba essere passivamente approvata dall'altra. No, è nella logica del sistema che in seconda lettura, se ci sono motivi validi ed imperiosi, vi sia la possibilità di modifica o di reiezione della legge stessa; ma riteniamo, per la funzionalità stessa del nostro sistema le-

gislativo, che debba trattarsi di motivi di importanza, di valore tali da essere veramente dirompenti, perchè altrimenti — se nella ricerca e nella rivalutazione di argomenti già considerati si dovesse di volta in volta variare l'opinione già espressa anche da uno stesso Gruppo in un ramo del Parlamento — finiremmo per fare quel gioco del ping-pong che potrà essere piacevole come gioco ma non è certo fruttifero di attività da parte dell'organo legislativo.

Quali sono — questo è il punto — i motivi in funzione dei quali il Gruppo democristiano ha deciso il voto contrario, dopo — per la verità — un primo accenno favorevole da parte di esso Gruppo quando si iniziò la discussione in Commissione su questo disegno di legge? Si dice che questa norma, questo articolo unico porterebbe ad una forma di legislazione corporativa; si dice che pertanto sarebbe stata cosa migliore, per evitare questa scissione nel corpo del diritto penale, riportare l'argomento in sede di revisione e di riforma del secondo libro del codice penale. Si è detto poi, come proposta subordinata, qualcosa in merito alla formulazione del testo dell'articolo unico per ciò che riguarda la definizione di oscenità palese.

Ebbene, per quanto concerne il primo argomento (che indubbiamente è quello più solido), quello della necessità di rivedere la materia in sede di riforma del secondo libro del codice penale, noi comprendiamo la validità dell'argomento stesso, comprendiamo che l'articolo 528, così come è oggi, ha necessità di essere rivisto e rielaborato perchè c'è una ragione di fondo, sostanziale e basilare, che impone questa revisione: quando l'articolo 528 venne coniato, eravamo in quel certo periodo, in quel certo regime che prevedeva la censura preventiva.

È ovvio che, prevedendosi la censura preventiva, l'articolo stesso veniva sostanzialmente a riferirsi a una diffusione clandestina, ad una stampa clandestina. Oggi che la censura preventiva non c'è, il fenomeno assume una ben diversa impostazione, una ben diversa necessità di valutazione. Quando abbiamo sentito dal relatore e dagli altri oratori intervenuti tutto il dramma dell'in-

terpretazione dell'osceno, della delimitazione dell'osceno o del contrario del pudore, quando abbiamo sentito tutto ciò ovviamente ci siamo posti di fronte alla nuova realtà, a quella realtà che non esisteva nel tempo in cui c'era una definizione o meglio una delimitazione prioritaria per cui chi non aveva passato questa delimitazione ed era nel campo della legalità non poteva ovviamente temere le conseguenze del 528. Ma oggi, in omaggio e in funzione del principio basilare della libertà di pensiero, non vi è più questa censura preventiva e realmente si impone una revisione anche in questo settore, una definizione che in base alla evoluzione del costume consenta un qualche cosa di più generale e concreto in questo settore che non può essere lasciato di volta in volta alla valutazione del singolo magistrato in relazione ai singoli momenti, ai singoli luoghi in cui il magistrato opera.

Quando discuteremo del 528 avremo uno scontro anche per quel che riguarda le pubblicazioni oscene in sé e per sé; vi sarà uno scontro tra chi, in omaggio a una certa fobia sessuale che concentra tutta la morale in una foglia di fico, vede l'osceno in qualsiasi cosa, in qualsiasi soggetto che non sia munito di tutti gli attributi del vestiario, che vanno dalle scarpe alla cravatta, e chi invece vorrà ritenere o riterrà che, in fin dei conti, queste pubblicazioni oscene, qualora ne sia impedita la pubblicità e la consegna ai minori, possono costituire uno dei tanti beni di consumo di cui è ricco questo nostro periodo storico, anche se rimarranno ovviamente tutte le riserve possibili e immaginabili intorno all'utilità, se così vogliamo dire, di una stampa del genere. Ma questo lo discuteremo in quella sede. È un argomento che ha una sua validità quello che è stato addotto, ma che dovrà essere considerato quando si discuterà sulla sostanza dell'articolo 528, quando saremo in sede di riforma del secondo libro del codice penale. Non richiamiamo l'argomento in questa sede, in occasione della discussione di una legge che non si propone certamente la riforma dell'articolo 528. Qui non si abolisce il reato, il reato rimane; si crea soltanto una condizione di non puni-

bilità per una determinata categoria di soggetti.

E mi si permetta di aggiungere che non mi è apparsa esatta l'interpretazione di coloro che dicono — mi sembra anche il senatore Valitutti — che con questa normativa esentiamo l'edicolante-libraio dalla responsabilità mentre se Tizio ha comprato un giornale osceno e poi lo regala a Caio con questo stesso atto Tizio è punibile ai sensi dell'articolo 528. Mi sembra che la norma non dica questo. Si prevede un dolo specifico quando si dice « chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, eccetera ». Quindi mi sembra che si sia andati un po' al di là in questo esempio ...

VALITUTTI. Ma bisogna riferirsi all'articolo 725.

LICINI. ...che vorrebbe essere emblematico della contraddittorietà di questa legge che invece contraddittoria non è a questo riguardo. Comunque questo problema, ripeto, lo affronteremo quando discuteremo dell'articolo 528 e di quella riforma.

Oggi c'è una realtà che non può sfuggire nemmeno alla valutazione dei colleghi democristiani così come non è sfuggita alla valutazione dei loro colleghi alla Camera dei deputati. Abbiamo quella realtà che è stata discussa, esposta da tutti coloro che mi hanno preceduto. E di fronte a questa realtà vogliamo chiudere gli occhi? Vogliamo dimenticare che in base ad un qualche cosa di più di un semplice contratto di diritto privato, in base ad un accordo nazionale che voleva sancire, garantire l'imparzialità e la generalità di diffusione della stampa, di qualsiasi colore essa fosse (l'accordo è del 29 ottobre 1959 sulla distribuzione dei periodici e dei giornali) è stabilito l'obbligo per il giornalaio di esporre e mettere immediatamente in vendita tutti i giornali che gli pervengono e di farne adeguata pubblicità senza alcuna discriminazione. Ci si dirà: ma di fronte a questo accordo nazionale (articolo 4) o di fronte al contratto privato che dovesse essere intercorso tra l'edicolante e

l'editore prevale la norma penale. È ovvio, questo è un principio generale e nessuno discute che prevalga la norma penale. Ma ci rendiamo conto nella realtà, nella sostanza dei fatti, nella vita vissuta di ogni giorno, che pure dobbiamo considerare se non vogliamo rimanere fra concetti volanti e nell'empireo teorico, che quella funzione di censore che si dovrebbe attribuire all'edicolante lo porrebbe in una assurda situazione? Infatti esso nella sua posizione di censore potrebbe rifiutarsi di ricevere, di esporre e di vendere, in funzione di una addotta oscenità, l'opera o la rivista: ma poi potrebbe trovarsi chiamato al risarcimento del danno o perchè il magistrato non è intervenuto o perchè essendo intervenuto ha ritenuto non oscena l'opera; per cui l'edicolante che per scrupolo di coscienza, per timore della legge penale ha agito in un certo modo si vedrebbe poi censurato e condannato dal magistrato. Possiamo mettere in questa condizione un soggetto che per sua natura nella generalità dei casi non ha una capacità di tal genere?

Se vogliamo realmente guardare a come stanno le cose dobbiamo dire che non lo possiamo fare. Ecco perchè dico che certi problemi, certi argomenti che sono stati addotti dai colleghi della Democrazia cristiana esistono ma non possono essere considerati in questa sede, essendo questa una sede in cui non ci si propone di modificare l'articolo 528 ma di porre rimedio ad una situazione esacerbante, ad una situazione che non può essere vista se non nel suo lato ridicolo, dal momento che continuiamo a sentire di edicolanti denunciati, processati, condannati, quando invece purtroppo di editori e autori processati e condannati raramente si sente parlare.

Vedevo prima il collega Gatto che aveva alcune di quelle riviste sulle quali poggerà il secondo argomento di critica della Democrazia cristiana, la critica del « palesamente osceno ». Da parte dei colleghi della Democrazia cristiana e in particolare da parte del senatore Gatto si dice, con acutezza di logica che nessuno contesta: come si fa ad ammettere che l'edicolante vada esente da pena quando sulla copertina o nell'interno di una

determinata rivista vi sono immagini di cui chiunque rileva l'oscenità? Mi sembra infatti che il termine « palesemente » sia inteso in questo senso. Ma vorrei far rilevare al collega Gatto che sostanzialmente non c'è differenza se impostiamo il problema sul « palesemente osceno » anzichè sull'« osceno ». In sostanza, che vi siano delle oscenità che immediatamente si rilevano è indubbio, ma che vi siano delle oscenità discutibili è altrettanto certo. Allora non possiamo fare una norma — questo è il punto fondamentale — che distingua ciò che è « palesemente » osceno quando vi saranno sempre dei casi al limite tra il palesemente e il non palesemente osceno, così come vi sono dei casi che sono al limite tra ciò che è osceno e ciò che non lo è. Finiremmo sempre con la difficoltà del censore se facessimo una norma generica che impedisse la detenzione e la vendita in via assoluta di ciò che si definisce « palesemente osceno ».

Il « palesemente osceno » c'è in questa disposizione di legge, ma in un altro senso, nel senso cioè di vietare l'esposizione dell'opera palesemente oscena, ponendo quindi non il divieto della vendita, ma il divieto dell'esposizione, con la conseguenza logica e naturale che l'edicolante, in caso di dubbio sulla palese oscenità, non esporrà la pubblicazione. Si tratta quindi di una norma restrittiva, che serve a limitare la pubblicità.

Ecco perchè, pur accettando di discutere e dialogare su questi temi, non abbiamo ritenuto che le obiezioni fatte dai colleghi democristiani fossero tali da poter creare quell'argomento dirompente che solo, a nostro giudizio, potrebbe portare ad una immutazione rispetto a ciò che, già oggetto di tante discussioni nel corso di tre legislature, ebbe approvazione unanime alla Camera dei deputati. Ecco perchè riteniamo che questa norma, pur non perfetta (e vi sarebbe da accennare ad altri punti circa la sua non perfezione), sia tuttavia una norma valida che vale ad eliminare uno stato di ingiustizia esistente nella nostra legislazione.

Si ricordi poi che questa norma, con tutti i suoi limiti, ha però valore notevolissimo, rispetto alla situazione esistente al giorno

d'oggi, quando toglie l'esimente allorchè le pubblicazioni in questione siano vendute ai minori di 16 anni. Anche questo è un tentativo di circoscrivere la pericolosità della stampa oscena dando un mezzo sicuro all'edicolante nel senso che quando egli è in dubbio se una stampa è oscena o meno non la venderà al minore dei 16 anni. Egli avrà quindi il diritto — dato oggettivo — di chiedere all'acquirente quanti anni ha. E non è che il divieto di vendita ai minori di 16 anni o meglio il venir meno dell'esenzione dalla responsabilità riguardi soltanto la vendita della stampa cosiddetta palesemente oscena, poichè si tratta di due ipotesi distinte: un conto è il divieto di esposizione di stampa palesemente oscena, altro il divieto di vendita di pubblicazioni oscene ai minori di 16 anni. Quindi quel che si poteva fare, dobbiamo dirlo, nello scontro delle diverse tesi è stato fatto in questo disegno di legge. Ed ogni emendamento, ogni modifica cui si è pensato di poter ricorrere si è manifestata poi, nel corso della discussione, impossibile perchè questa legge o si accetta o non si accetta, ma ulteriormente modificarla non si può. Noi nella situazione attuale abbiamo deciso di accettarla, ed è per questo che daremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

SABADINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se non vi fossero state altre dichiarazioni di voto che hanno portato tutte pregevoli argomenti (e sono convinto che non sarà meno pregevole l'intervento del collega Gatto), avrei rinunciato al mio intervento; tanto sono d'accordo con la relazione del collega e amico senatore Lignano che comincerò anch'io con il medesimo argomento relativo alle vicende tormentate e tormentose di questa legge, che fino ad ora non è stata molto fortunata, nonostante l'impegno ripetutamente espresso dal Gruppo comunista di approvarla immediatamente nel testo elabo-

rato dalla Camera. Ma è da rilevare che ancor meno fortunate sono state le vicende degli edicolanti portati un po' dovunque, con conclusioni alterne e contrastanti, davanti ai tribunali a rispondere di inqualificabili reati contro la decenza e il buoncostume: di solito brava gente, non tutti poveri co-

me è stato detto, ma nemmeno ricchi, che normalmente gestiscono con la famiglia la loro piccola azienda sui pochi metri quadrati di suolo pubblico loro consentito e che anche per questo certamente nulla hanno a che vedere con l'intento di speculare con la diffusione della stampa pornografica.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue S A B A D I N I). Perciò, onorevoli colleghi, soprattutto per questa ragione, come è stato da più parti sottolineato, questa legge è veramente urgente; e per questo noi speriamo che venga approvata dopo che ben due rinvii voluti dalla Democrazia cristiana dall'Aula in Commissione con ulteriori discussioni e rimediazioni, come ha testè sottolineato il collega Licini, hanno dimostrato palesemente che meglio non è stato e non è possibile comporre fatti, circostanze, conseguenze penalmente rilevanti. Credo che in questo senso vada interpretata la dichiarazione resa da alcuni colleghi democristiani a conclusione del recente dibattito in Commissione che hanno motivato la propria opposizione soprattutto per generali, ma dobbiamo immediatamente aggiungere anche generici, principi di diritto. Chi rilegga infatti l'ampio dibattito svoltosi alla Camera, potrà vedere come i colleghi deputati di ogni Gruppo abbiano penetrato gli argomenti ragionevolmente possibili, sicchè la legge, muovendo dal testo già approvato con voto unanime al Senato nella 5^a legislatura, è il risultato di diversi emendamenti proposti da ogni parte. E alla fine l'onorevole Castelli — come ha rilevato il senatore Lugnano — per una volta relatore di minoranza, nella conclusione ha riconosciuto di non sentirsi tale, annunciando il voto favorevole del Gruppo democristiano. Al Senato abbiamo il collega Lugnano una volta tanto relatore di maggioranza e credo che ciò possa aver fatto piacere anche ai colleghi di altri Gruppi poichè ampia ed esauriente è stata la sua rela-

zione e poi anche perchè sarebbe buona prassi dimostrativa della sovranità del Parlamento che ciò accadesse più di frequente nelle Commissioni ed in Aula. Ma al Senato è evidente che la legge non avrà voto favorevole almeno da parte della Democrazia cristiana. Eppure la legge, come hanno detto anche altri colleghi, non contiene nessuno degli aspetti cosiddetti lassisti o antigigiuridici che le sono stati addebitati, e lo diciamo dopo attente considerazioni. Comprendiamo le preoccupazioni dei colleghi democristiani che sono anche le nostre; anzi ritengo siano di tutti i colleghi che siedono in quest'Aula. Nessuno vuole il dilagare della pornografia, della stampa pornografica, ma proprio il moltiplicarsi delle riviste di tale natura, verificatosi in questi ultimi anni, nonostante il rigore delle disposizioni del codice penale e della legge sulla stampa, sta a dimostrare che non bastano le predicazioni e i buoni intenti. Se così fosse, sarebbe sin troppo facile la soluzione del problema. La realtà invece è molto diversa, molto più complessa, almeno per chi voglia veramente colpire il male nelle radici più profonde.

Credo sia inutile riportare le considerazioni sulla mercificazione del sesso, tanto sono note e vere, e poi non basterebbe fare questo. È certo però che alcuni fenomeni deteriori che si manifestano nel corpo della società, ancora estesamente e fondamentalmente sano e capace di reagire positivamente, devono essere valutati non tanto da un punto di vista puramente moralistico, quanto da un punto di vista realistico, in modo da porre

un nesso tra i comportamenti e le strutture economiche, produttive, culturali e civili della nostra società.

Certi fenomeni come la prostituzione, la pornografia, la droga e la criminalità per molti aspetti, soprattutto quando tendono a dilatarsi, come nel momento attuale, non si spiegano solo come aberrazioni individuali, ma come conseguenza di una disgregazione che avviene più nel profondo. C'è anche chi guadagna e specula mercificando il sesso, spacciando droga e, nel caso che ci riguarda, pubblicando riviste oscene. E ci sono anche le vittime di questi spacciatori.

Questi sono, secondo noi, i punti fondamentali da prendere in considerazione, che vanno ben al di là di questa legge e richiedono risposte positive ed urgenti, rinviate da troppo tempo, alle esigenze vitali del nostro paese di occupazione, di case, di scuole, di servizi, di lavoro per i giovani, perchè non si disperdano la loro forza e la loro fiducia. Il che significa in sostanza risposte più civili e più umane per tutti.

Occorre inoltre che si scelgano i giusti bersagli per colpire i sintomi del malessere. In questo caso poi non è difficile, tanto sono noti e bene individuati o individuabili. Che c'entrano i rivenditori, gli addetti, in una parola gli edicolanti, con la fonte che inventa, produce, stampa, diffonde le pubblicazioni oscene? Responsabili veramente sono gli editori ed è perciò nei loro confronti che si deve esercitare la vigilanza; il che ritengo non sia stato fatto. E non è buona ragione sostenere, per colpire gli edicolanti, che è difficile accertare quali siano gli editori veri in quanto si servono di prestanome disposti a tutto e senza importanza. Se è difficile non è impossibile, anzi è molto agevole, purchè si voglia, dato che la responsabilità oggettiva degli editori prevista dalla legge sulla stampa non copre le responsabilità degli editori per così dire occulti, chiamati pur sempre a rispondere, quanto meno per concorso, in forza dei principi generali disposti dal codice penale: essi sono i veri responsabili e ben lo sanno se è vero, come è scritto nell'articolo 6 dell'ultimo contratto nazionale stipulato tra le

parti editori e giornalisti il 23 ottobre 1974, come ha rilevato il collega Licini, che gli editori interessati sono tenuti a pagare ai rivenditori incriminati ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale non solo la assistenza legale ma finanche la multa, una specie di surrogazione contrattuale nella pena, carica di significato per quanto riguarda la responsabilità degli editori, l'atteggiamento polemico dei giornalisti, la necessità di regolare con legge le diverse posizioni. Non si può trovare — lo dimostrano i 5 lunghi anni di discussione e i tentativi di rielaborazione — formulazione più pertinente di questa, almeno allo stato della legislazione generale in tale materia, che certamente anche noi auguriamo debba essere rivista e si possa rapidamente riesaminare nel suo complesso.

La responsabilità dei rivenditori da questa legge viene esclusa nella normalità dell'attività e dei rapporti contrattuali con gli editori per il solo fatto di detenere, rivendere ed esporre pubblicazioni palesemente oscene, indecenti e raccapriccianti, ma la loro responsabilità risorge quando le espongano in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico e siano vendute, ivi comprese le stampe genericamente oscene, ai minori di 16 anni: l'età di 16 anni — e ciò indica quanto questa legge non sia contraria all'ordinamento vigente ma sia invece con esso coerente — è conforme alle disposizioni del codice penale vigente fin dal 1931 in tema di reato di corruzione di minorenni. La non punibilità discende dalla situazione giuridica degli edicolanti, tenuti per contratto nazionale a ricevere e a esporre, con criteri di assoluta imparzialità, tutti — dico tutti — i quotidiani ed i periodici, senza alcuna possibilità perciò di selezione. La responsabilità risorge di fronte all'evidenza dell'oscenità e dell'indecenza.

Molte considerazioni su tutti questi punti potrebbero farsi e si sono fatte; si è discusso molto ampiamente, ma per brevità riassumo solo alcuni aspetti, anche perchè la relazione del collega Lugnano e gli altri interventi mi dispensano dall'approfondire tanti argomenti. Uno però mi pare in particolare debba essere valutato in quanto attorno

ad esso si raccolgono i temi principali della legge, proposti dall'emendamento presentato in Commissione dal senatore Gatto, tendente a rendere punibili i rivenditori non solo per l'esposizione, ma anche per la detenzione di stampa palesemente oscena. Tale concetto, pur inserendosi apparentemente nel disegno della non punibilità previsto dal primo comma dell'articolo unico, in sostanza sarebbe venuto ad annullare la volontà intera della legge, avrebbe imposto ai rivenditori di giudicare non solo ciò che è palese, ma di giudicare l'intero contenuto dello stampato, anche tutto quello che è scritto e ciò è impossibile materialmente con tutto quello che arriva in una edicola alle prime ore della mattina di ogni giorno, tanto è vero che in questo senso si sono orientate anche diverse sentenze dei giudici di merito e della Cassazione per escludere la responsabilità degli edicolanti; avrebbe imposto ai rivenditori l'esercizio di una inammissibile attività censoria preventiva, vietata espressamente dall'articolo 21 della Costituzione, attività censoria tra l'altro impossibile per l'indefinito, mutevole ed incerto concetto di pudore, facile a definirsi come vericondizia sessuale, ma difficile poi ad afferrarsi nel concreto per la stessa magistratura che sugli stessi casi ha emanato ed emana i giudizi più diversi; avrebbe posto i rivenditori, particolarmente per i casi incerti — e sono molti e vasti — tra l'osceno e il consentito, soprattutto quando si tratta di giudicare vere o pretese opere d'arte, tra la magistratura da una parte e gli editori dall'altra, in una situazione di responsabilità verso gli uni o verso gli altri iniqua e assurda, soprattutto per coloro che in generale sono stati riconosciuti unanimemente meno provveduti. Li avrebbe esposti anche al rischio di vedersi applicare inopinatamente, nei casi certamente numerosi di ritenuti errori, le gravi pene previste dall'articolo 20 della legge sulla stampa, posta giustamente a tutela della vendita, distribuzione o diffusione, pene aumentate addirittura quando l'asportazione, la distruzione o il deterioramento sono commessi presso le edicole o altri locali destinati a pubblica vendita.

Credo che queste molteplici considerazioni, oltre a motivare le ragioni non certo superficiali o improvvisate per le quali abbiamo respinto fin dal primo momento l'emendamento proposto in Commissione e a presentare altri argomenti a sostegno del disegno di legge, offrano le basi da cui partire per ritenere non fondati gli altri argomenti di carattere giuridico portati da alcuni colleghi democristiani ai quali secondo me un po' troppo facilmente si è acceduto.

Già alla Camera era stato detto che l'esclusione della punibilità dei rivenditori contrastava con l'ordinamento giuridico generale. Al Senato è stato aggiunto che si tratterebbe di una norma corporativa, perciò in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione il quale prevede che la responsabilità penale è personale.

È persino troppo facile rispondere che le condizioni di non punibilità sono proprio previste da norme generali dell'ordinamento giuridico penale e sono applicate in circostanze innumerevoli poichè il nostro sistema penale, proprio per altro principio che si deduce dalla stessa norma richiamata dai colleghi democristiani, a garanzia della libertà di tutti i cittadini, dispone la più precisa individuazione dei fatti dai quali deriva il reato e la responsabilità personale; ed insieme con i fatti determina anche le circostanze e le condizioni di punibilità e di non punibilità, oggettive e soggettive.

Si parla di corporazione, quasi si trattasse di un privilegio; ma noi contestiamo fermamente in fatto e in diritto questa affermazione. Sia detto con franchezza, questa è una incomprensibile forzatura poichè l'unico privilegio del quale hanno goduto gli edicolanti è stato quello di essere stati vessati e perseguitati da denunce e da condanne, mentre, guarda caso (e non so se sia un caso), solo recentemente alcuni editori finalmente sono stati denunciati.

La verità è che in nessun caso può parlarsi di norma corporativa, che noi per primi avremmo respinto, poichè l'esclusione dalla punibilità dipende non da inconcepibili privilegi di gruppo o di persone ma delle particolari situazioni oggettive e soggettive nelle quali si trovano i giornalisti mentre riemergono

no le responsabilità personali nel momento in cui, di fronte alla oscenità palese, può risorgere la libertà di giudizio e di comportamento, esistendo sicuri criteri di riferimento.

Perciò riteniamo che la legge non sia corporativa — come si è voluto sostenere — ma che sia giusta, che non violi alcun principio dell'ordinamento giuridico e della Costituzione ma vi sia conforme, e perciò dichiariamo il voto favorevole del Gruppo comunista. Qualcuno forse dirà o penserà che essa è lassista. Vero è il contrario: il lassismo è altrove, onorevoli colleghi, tanto che in questi ultimi anni sono aumentate le riviste pornografiche; e di coloro che le pubblicano e ci guadagnano fior di miliardi quasi nessuno è ancora stato colpito o è comparso davanti alla magistratura. Guarda caso, lo ripeto ancora una volta, vi compaiono soltanto gli ultimi stracci, vi compaiono soltanto gli edicolanti. Questa legge anzi (è già stato sostenuto e ne convengo) otterrà un primo risultato positivo poichè rafforzerà la posizione degli edicolanti di fronte alle pretese degli editori e permetterà loro di contenere veramente nei limiti della decenza l'esposizione al pubblico; benchè si debba ricordare ancora una volta che per combattere veramente la diffusione della pornografia e le altre manifestazioni deteriori che si vanno osservando sempre di più bisogna dare altre risposte positive ai molteplici problemi della società intera soddisfacendo aspettative da troppo tempo eluse. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Eugenio Gatto. Ne ha facoltà.

G A T T O E U G E N I O. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio con un senso di profonda amarezza il voto contrario della Democrazia cristiana e non, badate bene, perchè si possa discutere sul fatto che la Democrazia cristiana vota contro il Governo, ma perchè ero profondamente convinto che se vi era una legge sulla quale avremmo dovuto trovare il punto d'accordo, questa era la legge

al nostro esame. Da parte nostra infatti siamo partiti da principi non rigidi, ma che tendevano alla ricerca di un ragionevole ponte che permettesse un accordo e che vedesse il Parlamento votare unito su questo disegno di legge.

Non ci eravamo messi su una posizione intransigente, non avevamo detto che si era o contro o a favore della pornografia. Non avevamo messo in discussione il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, ma eravamo partiti dal presupposto che tutti fossimo contro la pornografia. Voglio ribadire questo principio: sono convinto che tutti siamo contro la pornografia.

In tutta la discussione da parte nostra c'è stato il tentativo di trovare una posizione concorde di fronte a questi problemi. Ma ripeto che noi non diciamo che chi ha un'opinione diversa da noi su questa legge è per la pornografia. Diciamo invece che siamo tutti rispettosi dell'articolo 21 che rappresenta uno dei cardini fondamentali della nostra Costituzione. Da questa convinzione eravamo partiti per cercare di portare avanti il nostro ragionamento, superando argomenti che voi stessi avete riconosciuto di notevole importanza quali quelli sostenuti dal senatore Martinazzoli circa il pericolo di fare un diritto corporativo o quali quelli sostenuti dal senatore Coppola circa il pericolo di realizzare una legislazione frammentaria anzichè organica in una materia come questa che interessa assai più di quanto le poche righe della legge possano far pensare.

Non trovando argomenti giuridici che ci permettessero di superare le osservazioni dei colleghi Martinazzoli e Coppola — il che è stato riconosciuto nella discussione — avevamo ragionato con il buon senso e avevamo detto sostanzialmente così: ogni cosa ha un suo prezzo; sempre si deve pagare qualche cosa. Ebbene, per cercare di fare un provvedimento che vada incontro a una categoria di cittadini che riteniamo rispettabile quale quella degli edicolanti, pensiamo che un prezzo sia pur da pagare, sia questo prezzo che paghiamo la rigidità del criterio corporativo nella legislazione, sia questo prezzo che paghiamo il fatto che ancora una volta,

malgrado tante critiche, faremo una legislazione parziale e non faremo una legislazione globale, così come sarebbe auspicabile e così come da anni ognuno di noi va dicendo, predicando sempre bene e razzolando poi sempre meno bene.

Avevamo ritenuto che questi fossero prezzi da pagare e avevamo cercato di superare le difficoltà di ordine concettuale e di ordine scientifico che potevano derivare da queste impostazioni per cercare di trovare, in un terreno pratico, in un terreno di accordo, la soluzione del problema. Perché cercavamo la soluzione del problema? Perché ci rendiamo conto del problema umano che vi è sotto questa materia, perché ci rendiamo conto che non è possibile per gli edicolanti esprimere un giudizio sulla moralità di tutto il complesso di opere, di riviste, di giornali che essi vendono.

Ci rendevamo, quindi, conto che un'argomentazione di questo genere aveva, se non un peso giuridico, se non un peso scientifico, un peso umano che doveva essere considerato. Lo abbiamo considerato e abbiamo considerato anche che — però dobbiamo tenere questo argomento su un piano semplicemente di valutazione, perché è un argomento errato — il sindacato ha stabilito che tutte le riviste debbano essere esposte in vendita.

Avevamo valutato anche questo; sappiamo che vi è questa norma. Ma, per carità, andiamo piano nel giudicare, perché fare il diritto penale, superare il diritto penale vigente o vanificare le norme di diritto penale non spetta al sindacato ma, salvo errore, alla sovranità del Parlamento. E allora dicevamo: sì, è vero, vi è questa norma che dice che gli edicolanti debbono esporre tutte le riviste che vengono loro consegnate; ne prendiamo atto sotto l'aspetto umano, ne prendiamo atto sotto l'aspetto della situazione di difficoltà che per loro si presenta.

Non ne possiamo fare, evidentemente, un tabù perché, se ne facessimo un tabù, una valutazione che andasse al di là della considerazione di un problema umano, evidentemente stravolgeremmo tutti i valori giuridici, tutti i valori costituzionali del nostro paese e porremmo la fonte del diritto penale

là dove essa non è, anzi porremmo la fonte di un diritto legislativo dove diritto legislativo non vi è e vi è solo possibilità e forza contrattuale.

Avevamo pensato a tutto questo e allora avevamo detto: cerchiamo di metterci nella mentalità e nella logica di questo provvedimento. Avevamo cominciato col dire: ma sì, in fondo non è che con questo provvedimento si voglia togliere la natura di delitto alla vendita di queste pubblicazioni; si parla di non punibilità. E allora avevamo cominciato con l'apprezzare il fatto che il reato rimanesse, che il reato fosse in linea generale punibile.

Avevamo accettato il fatto corporativo, come giustamente lo aveva definito Martinazzoli, che si accettasse che una categoria di cittadini potesse in determinati casi trovarsi di fronte alla legge in una situazione diversa da quella della generalità dei cittadini. Avevamo fatto quindi un passo notevole in questa situazione e in questa logica. Eravamo entrati nella logica del provvedimento, oltre il limite delle contraddizioni sottolineate dal senatore Valitutti; vorrei dire che eravamo entrati nella logica del provvedimento fino a proporre una autentica transazione e cioè un *do ut des* perché in taluni casi davamo di più di quanto questa legge non desse, ma in taluni altri casi chiedevamo certe garanzie per il nostro punto di vista che determinassero la possibilità di lasciarci tranquilli e sicuri che mai si sarebbe accettato per la stampa o le riviste pornografiche che si pensasse che la loro pubblicazione e la loro vendita fossero lecite. Avevamo cercato di vedere che cosa aveva stabilito la Camera; e su quello che la Camera aveva stabilito avevamo cercato di trovare una via che potesse, a nostro parere, lasciare un po' tutti tranquilli anche perché partivamo e partiamo dal principio che siamo tutti d'accordo sul fatto che la pornografia non è lecita.

Qui, amici miei, lasciatemi dire che prima è bene esaminare la logica di questo articolo, cosa che del resto è già stata fatta dal senatore Valitutti, per poi andare a vedere se veramente riteniamo di essere in quella ipotesi, così bene illustrata dal senatore Licini nella

sua esposizione, della difficoltà che vi nello stabilire ciò che è osceno e ciò che non lo è, nel giudicare di che si tratta quasi avessimo ogni volta — mostrerò che non è così — davanti la necessità di giudicare un libro come « Madame Bovary » o opere letterarie del genere.

Diremo anzitutto che quando si afferma che gli edicolanti non possono assolutamente, e per la quantità di opere e riviste che viene loro mandata e per altre ragioni, essere tenuti ad un esame critico sulla oscenità dell'opera che essi vogliono vendere, diciamo una cosa che è nettamente in contrasto con la legge e la cui contraddittorietà è stata nettamente valutata dal senatore Valitutti. Infatti nel provvedimento diciamo che « le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano... » eccetera. Ma con questo cominciamo a pretendere un esame; se affermiamo che « le disposizioni... non si applicano » non partiamo dal principio di esentare gli edicolanti da ogni e qualsiasi esame, ma pretendiamo un esame il quale evidentemente deve scendere a quel complesso di valutazioni che si dice che essi non possono fare, che si dice che questa legge deve proprio togliere ad essi la responsabilità di fare. Invece no. Ma vediamo qualche cosa di più, vediamo che essi debbono fare due tipi di valutazioni, fra l'altro piuttosto difficili. Una prima valutazione quando siano esposte opere in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico e che abbiano parti palesemente oscene. Quindi la prima valutazione che deve essere fatta riguarda il « palesemente osceno ». Si potrà discutere finché si vuole se il « palesemente osceno » consiste nella difficoltà di giudicare l'opera « Madame Bovary », le novelle di Maupassant, o talune pubblicazioni che mostrerò all'Assemblea.

Ma vi è una seconda valutazione che si deve fare.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, sembra che incominci ora quando già è qua-

si trascorso il quarto d'ora a disposizione per le dichiarazioni di voto.

G A T T O E U G E N I O . Ho bisogno di pochissimo tempo e credo, onorevole Presidente, di essere più breve di altri che tra l'altro avevano un compito più semplice in quanto erano favorevoli al provvedimento, mentre qui, *rara avis*, o meglio raro gatto, rara voce miagolante, sono io solo contrario al provvedimento.

Come dicevo, vi è una seconda valutazione da fare nel caso in cui dette pubblicazioni siano vendute ai minori di sedici anni: non solo c'è la valutazione sui sedici anni, ma si tratta di tutte le pubblicazioni, il che significa che questa legge pretende un giudizio pieno e assoluto sull'effettiva possibilità dell'oscenità o meno.

Detto questo, detto che questa legge è contraddittoria, detto che il senatore Valitutti ha riconosciuto questo — e credo sia difficile non riconoscerlo — lasciatemi affermare che c'è una profonda differenza tra i giudizi che sono stati fatti sui libri di Maupassant, di Flaubert e così via e quelli fatti su queste riviste che potete comprare in qualsiasi edicola di qualsiasi città italiana. Riguardo a queste riviste non si può dire che vi è difficoltà di valutazioni, possibilità di sbagliarsi da parte dei magistrati: bisogna semplicemente dire che le leggi in Italia non funzionano e che bisognerebbe che queste riviste venissero sequestrate.

Pertanto, quando noi proponevamo qualche cosa di più e qualche cosa di meno perché togliavamo la necessità del giudizio su tutte le pubblicazioni, però volevamo che fosse proibita non solo l'esposizione, ma anche la detenzione delle pubblicazioni palesemente o chiaramente oscene, mi sembra che proponevamo proprio un *do ut des*, una transazione che a mio giudizio avrebbe potuto essere accettata da tutto il Parlamento dal momento che tutti — ne sono convinto — sono rispettosi dell'articolo 21 della Costituzione.

Così non è stato. Si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, ma non mi si venga a dire che riguardo a certe riviste il pro-

blema è quello della difficoltà di valutazione sull'osceno o sul non osceno. In questi casi il problema è semplicemente uno: siamo di fronte a una situazione d'inerzia, siamo di fronte ad una situazione di lassismo, siamo di fronte ad una situazione che non dovrebbe esistere.

Il voto contrario della Democrazia cristiana viene dato con profondo rincrescimento perchè credevamo che su questo punto dovessimo trovarci tutti d'accordo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per annunciare il voto dei senatori repubblicani, in special modo dopo che il Ministro ha espresso il parere favorevole del Governo: essendo noi una delle componenti del Governo, anche se la più piccola, mi pareva che

non potessimo lasciare solo il Governo, dopo la dichiarazione del senatore Gatto, in questo parere favorevole. Ci sembrava anche che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati rappresentasse il punto d'incontro tra le diverse posizioni espresse sulla materia; ritenevamo, quindi, acquisito un voto favorevole da parte di tutti i Gruppi costituzionali. Così non è, come ho ascoltato dal senatore Gatto; me ne rammarico, ma in piena convinzione ritengo che il testo sottoposto al nostro esame possa essere accolto e per questo annuncio il voto favorevole dei senatori repubblicani.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1275 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 11, 320 e 398.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 giugno all'inizio delle ferie estive

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori per il periodo dal 24 giugno fino all'inizio delle ferie estive, comunicato all'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1975:

- Disegno di legge n. 2171. — Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*presentato al Senato - scade il 1º settembre 1975*).
- Disegno di legge n. 2170. — Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 al 18 luglio 1975

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel corso della stessa riunione, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori per il periodo dal 15 al 18 luglio 1975:

			— Disegno di legge n. 114-B. — Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione <i>(approvato dal Senato - modificato dalla Camera dei deputati)</i> .
Martedì	15	luglio (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 538-B. — Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà <i>(approvato dal Senato - modificato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente per la sola votazione finale)</i> .
Mercoledì	16	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 2171. — Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo <i>(presentato al Senato - scade il 1º settembre 1975)</i> .
Giovedì	17	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani <i>(presentato alla Camera dei deputati - scade il 25 agosto 1975) (se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati)</i> .
»	»	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1572 ed altri. — Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative, del Tribunale supremo militare e della Corte dei conti.
Venerdì	18	» (antimeridiana)	— Mozione n. 1-0068 sulla stessa materia.
			— Ratifiche di accordi internazionali.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 114-B e 2171**

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . A nome della 1^a Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge numero 114-B: « Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Agrimi è accolta.

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . A nome della 1^a Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1^o luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (2171).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Murmura è accolta.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni**

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

VALITUTTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

1) che alle 4 del mattino del 14 luglio 1974 affondò, a 3 miglia da Capo Otranto, il cargo jugoslavo « Cavtat », che trasportava 900 barili (circa 250 tonnellate) di piombo tetratile, tradizionale additivo antidetonante per benzine, che è una sostanza velenosissima;

2) che la ditta armatrice e, secondo quanto risulta, anche il Governo italiano, sono convinti che i barili di acciaio potranno resistere almeno per 10 anni all'azione corrosiva del mare e che, pertanto, non ci sono ragioni per preoccuparsi eccessivamente;

3) che il professor Bryce-Smith della Università di Reading, prevedendo che i barili possano scoppiare prima, ha scritto che i composti del piombo, non solubili in acqua, sono assorbibili dagli organismi marini e dai pesci che accumulano la carica tossica nei tessuti e che, ingeriti dagli uomini, causano allucinazioni, convulsioni, misteriose malattie neurologiche e, infine, la morte;

4) che lo stesso professor Bryce-Smith ha scritto che il piombo tetratile, con il tempo, si decompone in piombo trietile, che è una sostanza ancora più velenosa;

5) che finora il palleggiamento delle responsabilità fra società armatrice, Governo italiano e Governo jugoslavo ha prodotto l'effetto di minimizzare la gravità del fatto accaduto e di impedire qualsiasi intervento,

l'interpellante chiede al Ministro di far conoscere al Parlamento ed al Paese se e quali provvedimenti intenda adottare, nella sua competenza, per evitare che si producano conseguenze la cui previsione ha tanto allarmato il mondo scientifico internazionale.

L'interpellante, inoltre, non vuol mancare di ripetere quanto ha dichiarato il professor Tony Waldron, dell'Università di Birmingham, che, cioè, « è tale compiacenza ed inazione che spinge verso i disastri ecologici ».

(2 - 0429)

VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che il decreto delegato relativo alla definizione delle competenze dei dirigenti della Pubblica amministrazione, divenuto tristemente famoso per i benefici concessi agli interessati e, per ciò stesso, non sufficientemente apprezzato per il fine che esso si proponeva, sveltendo e decentrando i procedimenti della Pubblica amministrazione mercè le dirette responsabilità attribuite ai dirigenti, sembra che sia rimasto finora largamente inapplicato, in quanto gli atti di competenza dei dirigenti sono ancora compiuti dai Ministri, l'interpellante chiede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca in Parlamento se ed in qual misura l'anzidetto decreto sia stato e sia effettivamente applicato.

(2 - 0430)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

DELLA PORTA, COSTA, LISI, BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, durante la notte tra il 4 ed il 5 luglio 1975, un violentissimo temporale ha investito l'alta provincia viterbese e, con particolare intensità, le zone del Pianetto, in comune di Ischia di Castro, e le contrade di Poggio di Castro, Cardalane e Castelfranco;

che la forte grandinata abbattutasi su dette zone ha interessato un'estensione di circa 400 ettari;

che le superfici colpite comprendono per la maggior parte poderi e quote di assegnatari dell'Ente Maremma;

che i danni causati a varie colture, quali il grano, l'uva e gli olivi, sono di eccezionale gravità,

gli interroganti chiedono se il Ministro sia a conoscenza di quanto accaduto e quali provvedimenti intenda prendere a favore dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari colpiti, che hanno visto distrutti la maggior parte dei loro raccolti.

(3 - 1705)

VEDOVATO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali passi siano stati effettuati presso i Governi degli altri 17 Stati membri del Consiglio d'Europa per ottenere la riconferma dell'installazione a Firenze del costituendo Istituto interuniversitario europeo per la promozione dell'insegnamento a distanza (« Tele-Università europea »);

quali concrete misure siano state prese, d'intesa con le autorità locali, per predisporre quanto necessario per tale installazione, ogni ulteriore ritardo spingendo, in sede europea competente, a riconsiderare candidature di altre città (Tübingen, Bletchley e la stessa Strasburgo) già scartate, anche recentemente, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

L'interrogante ricorda:

che la Raccomandazione n. 650, relativa alla creazione a Firenze della « Tele-Università europea », è stata adottata all'unanimità dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 ottobre 1971;

che l'iniziativa dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha lo scopo di mettere al servizio delle Università un organismo di cooperazione suscettibile di sviluppare, in uno spirito europeo, l'insegnamento tramite i « media educativi » e che, di conseguenza, la missione di un siffatto organismo si differenzia nettamente da quella di istituti nazionali esistenti;

che, nel proporre lo stabilimento a Firenze di un Istituto interuniversitario per

i « media educativi », l'Assemblea si è basata su considerazioni prevalse a livello dei Capi di Stato e di Governo dei Nove, quando hanno preso la decisione di creare in detta città un Istituto universitario europeo con il quale la « Tele-Università » presenta un carattere di complementarietà;

che favorevoli decisioni di principio sono state prese tanto dal Consiglio della cooperazione culturale quanto dal Comitato dei ministri relativamente sia all'opportunità di creare un simile Istituto interuniversitario, sia alla fattibilità del progetto presentato dall'interrogante — anche a seguito di una riunione, in Palazzo Vecchio di Firenze, di una specifica sottocommissione *ad hoc* — ed integrato da un rapporto di un gruppo di lavoro presieduto dal professor Kaye;

che, nella sua 23ª sessione (2-8 marzo 1973), il Consiglio della cooperazione culturale ha adottato l'Avviso n. 11, che il Comitato dei delegati dei Ministri ha esaminato detto Avviso nel maggio 1973, incaricando il Segretariato di estendere un rapporto particolareggiato, che tale rapporto, nel quale si chiede che sia presa una pronta decisione, sarà esaminato dal Comitato stesso nella sua 242ª riunione nella primavera 1975 e che dal rapporto in questione si evince che, accanto alla candidatura di Firenze presentata dal Governo italiano, sussistono anche la candidatura della Repubblica federale tedesca per Tübingen (*Deutsches Institut für Fernstudien*) e quelle possibili di Bletchley in Gran Bretagna (*Open University*) e di Strasburgo.

(3 - 1706)

VALORI, VALENZA, FERMARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo giudizio e la sua posizione sulla situazione del quotidiano « Il Mattino », la cui vicenda continua ad essere al centro delle più vive ed infuocate polemiche, specialmente dopo la recente sostituzione del direttore avvenuta mediante un vero e proprio « colpo di mano », ignorando ogni legittima, ragionevole e reiterata richiesta delle forze democratiche di procedere ad eventuali cambiamenti di direzione solo nel quadro di una linea di riforma

democratica dell'editoria e dell'informazione e, quindi, di una chiara definizione della natura, della funzione e dei criteri di conduzione di un giornale di proprietà di un ente pubblico, quale il Banco di Napoli, i cui compiti istituzionali riguardano il progresso economico, civile e democratico del Mezzogiorno.

Per conoscere, in particolare, se ritiene o meno che possa essere ulteriormente tollerato lo scandalo di una crescente subordinazione de « Il Mattino » agli interessi di ben noti gruppi di potere facenti capo al partito della Democrazia cristiana, che, partecipando alla gestione del giornale tramite un proprio gruppo minoritario, riesce a controllare la vita del quotidiano, impedendogli obiettività d'informazione, qualificazione politico-culturale ed apertura a tutte le forze democratiche e meridionaliste, rimanendo, per giunta, inadempiente agli obblighi finanziari nei confronti della società di gestione.

(3 - 1707)

SPORA. — *Al Ministro della difesa.* — In relazione ai noti movimenti di protesta che si vanno intensificando in tutta Italia da parte di giovani sottufficiali dell'Aeronautica militare, movimenti e manifestazioni che, se sono in contrasto con gli attuali, ma superati, regolamenti militari, sono tuttavia contenuti entro limiti dignitosi e non offensivi del democratico vivere civile, l'interrogante chiede al Ministro un approfondito esame della reale situazione di disagio socio-economico e normativo in cui versa la categoria dei sottufficiali in genere, e dell'Arma aerea in particolare.

Risulta all'interrogante che il movimento di protesta ora in atto tra i sottufficiali dell'Aeronautica va estendendosi anche nelle altre Forze armate, e non solo al livello di sottufficiali. Lo dimostrano telegrammi di plauso e di solidarietà che pervengono, da militari di tutta Italia, ai sottufficiali dell'Aeronautica che hanno promosso le accennate manifestazioni.

A tanto si è giunti ed a più gravi situazioni si perverrà sino a quando non si comprenderanno, da parte del Governo e del

Parlamento, l'assoluta atipicità e le caratteristiche profondamente diverse della carriera militare nei confronti delle altre carriere statali e si continueranno a stabilire inconsistenti livellamenti tra le due carriere.

Si chiede, pertanto, al Ministro se non ritiene che sia giunto il momento di autorizzare, per i militari in servizio, una limitata e particolare forma di sindacalizzazione, in modo che coloro i quali vestono una divisa possano avere una voce democraticamente espressa, prima che si giunga a forme irrefrenabili di contestazione, che finiranno con l'essere strumento di sovversione dello Stato, e l'interrogante ritiene che, all'uopo, possa essere traccia di valutazione il disegno di legge n. 1093 da lui presentato a tale fine.

Non si dimentichi che il giovane sergente dell'Aeronautica arrestato a Roma in occasione della nota manifestazione di protesta sta diventando, per molti militari, la vittima ed il martire dei regolamenti e del codice penale militare che da troppo tempo si attende che siano riformati secondo nuovi e più democratici concetti.

(3 - 1708)

SIGNORI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza del cronico stato di precarietà e di disagio in cui versano i minatori e le popolazioni del Monte Amiata per l'inesistenza di una programmazione economica e di indirizzi ed orientamenti precisi del Governo e delle aziende a partecipazione statale, ed in particolare dell'EGAM, verso le miniere di mercurio del Monte Amiata, dove, nonostante le ripetute promesse, non si effettuano le ricerche minerarie necessarie, si rinvia ancora ogni atto concreto che porti al sorgere, nel comprensorio, della concordata azienda metalmeccanica e non si sono compiuti i passi necessari per una razionale ed economica utilizzazione di circa 6.000 ettari di terreno di proprietà delle ex aziende mercurifere.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per rimediare ad un così grave stato di cose, secondo le legittime aspettative dei minatori e delle popolazioni

della montagna amiatina e secondo gli impegni assunti, con i sindacati e con il Parlamento, dall'EGAM e dai Ministeri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3 - 1709)

ZICCARDI, PETRONE, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, BIANCHI, GAROLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Premesso:

1) che nella città di Matera esiste una diffusa disoccupazione;

2) che nei « Sassi » (complesso di case dichiarate inabitabili) si è creata una situazione preoccupante per la mancanza di un organico programma di pulizia e di tutela igienico-sanitaria;

3) che nelle ultime settimane, con fondi stanziati dalla Regione Basilicata, un certo numero di operai sono stati adibiti, con notevole utilità, a lavori di pulizia e di sistemazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda concordare con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera un organico programma di adeguata e stabile occupazione dei lavoratori disoccupati per la pulizia e la tutela igienico-sanitaria della zona dei « Sassi » attraverso:

a) la realizzazione di un piano di cantieri di lavoro da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) lo stanziamento di fondi dell'assistenza pubblica per integrazioni ai contributi assicurativi ed ai salari da parte del Ministero dell'interno;

c) l'utilizzazione di fondi della Regione Basilicata anche per assicurare pieno salario e totale copertura contributiva assicurativa ai lavoratori da occupare nei cantieri di lavoro.

(3 - 1710)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quale fondamento hanno i fatti esposti dal professor Francesco Forte, nell'intervista concessa al settimanale americano « Barron's », circa esportazioni valutarie illegali, occultamento di profitti, costituzione di sussidiarie se-

grete ed altri illegittimi ed illeciti atti dell'Ente nazionale idrocarburi, e per essere informato sulle decisioni che, in ogni direzione, il Governo intende assumere per eliminare le dichiarate illecità e per colpire gli eventuali responsabili, riportando alla normalità la gestione dell'Ente, ovvero, nell'ipotesi di infondatezza delle accuse, per richiedere al professor Forte le dimissioni dagli importanti incarichi detenuti in seno alla stessa azienda.

(3 - 1711)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato con la massima urgenza sulle modalità del gravissimo delitto compiuto a Lamezia Terme il 3 luglio 1975, con l'assassinio dell'avvocato generale dello Stato, Francesco Ferlaino, e sui proponimenti del Governo per la più decisa ed intrasigente lotta alla criminalità in Calabria.

(3 - 1712)

OLIVA, AZIMONTI, PECORARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per essere adeguatamente informati sull'esito delle trattative svoltesi nei giorni scorsi tra l'Italia e la Svizzera in merito ai molti e gravi problemi rimasti in sospeso nei riguardi della condizione degli italiani che lavorano nella vicina Confederazione, specialmente gli stagionali ed i frontalieri, nonché sulle concrete prospettive di una nuova riunione della Commissione mista italo-svizzera per affrontare e risolvere le questioni tuttora aperte, particolarmente per quanto riguarda i temi della sicurezza dell'occupazione, dell'assistenza mutualistica e previdenziale e dell'accesso dei lavoratori italiani al godimento dei diritti politici e civili.

(3 - 1713)

BETTIOL, OLIVA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale concreta applicazione abbiano tuttora gli accordi culturali intervenuti a suo tempo tra il Governo italiano, da un lato, e, rispettivamente, l'Etiopia, la Repubblica somala ed il Kenya, dall'altro lato, per favorire il funzionamento delle Università di Asmara, di Addis Abeba, di Mogadiscio e di Nairobi,

sia mediante la concessione di contributi in denaro, pubblicazioni, attrezzature didattico-scientifiche, eccetera, sia attraverso l'istituzione di cattedre tenute da docenti delle università italiane, particolarmente dell'Università di Padova.

Gli interroganti chiedono, altresì, di essere informati se presso le suddette Università di Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio e Nairobi sia tuttora in atto l'insegnamento di lingua e lettere italiane, o di altre discipline, da parte di docenti, lettori ed assistenti italiani, eventualmente anche nel quadro delle vigenti norme in materia di collaborazione tecnica (legge Pedini).

Considerate, infine, le benemeritenze acquisite ed i tradizionali vincoli di collaborazione con le suddette Università, gli interroganti chiedono quale azione voglia compiere il Governo per assicurare la continuazione e la valorizzazione della presenza culturale italiana in quell'ampia ed importante zona geopolitica.

(3 - 1714)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERRARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con i provvedimenti urgenti per l'università (decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973, convertito in legge n. 760 del 30 novembre 1973) si stabilivano nuove norme per la costituzione delle Commissioni dei concorsi a cattedre universitarie, introducendo i sistemi del sorteggio dei membri delle stesse Commissioni al fine:

di condannare qualsiasi comportamento sospetto di parzialità ed accordi sotterranei tra commissari e candidati;

di scoraggiare ogni nuova e più pericolosa forma di gestione del potere baronale nelle università;

di garantire uguale possibilità per tutti i candidati di essere sottoposti a giudizi meno inficiati da valutazioni precostituite di gruppi o di scuole;

constatato che l'esigenza moralizzatrice espressa dalla citata legge è stata completamente elusa dal fatto che molti membri

delle Commissioni hanno accettato di tenere conferenze e seminari su invito di docenti candidati ai predetti concorsi, come è avvenuto nell'Università di Lecce, dove sono stati invitati alcuni membri del concorso classe '75 (storia della filosofia; a, b, c);

poichè casi del genere hanno determinato situazioni di disagio e di profonda delusione per lo spirito e la sostanza della legge in molti candidati,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare, una volta stabilita la fondatezza dei fatti denunciati.

(4 - 4463)

CANETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, recentemente, il Presidente dell'Unione nazionale lavoratori pensionati, Giuseppe Falconi, ha indirizzato una lettera al presidente nazionale dell'Opera nazionale pensionati di Italia, nella quale rileva gravi carenze dell'assistenza medica, alla casa di riposo « Serena » di Sanremo, gestita, appunto, dall'Opera.

Secondo quanto denunciato dal signor Falconi, il servizio medico per i 290 ospiti della casa sarebbe esplicato da 2 soli sanitari a giorni alterni, per la durata di un'ora giornaliera. Inoltre, non esiste una guardia medica notturna, per cui, in caso di necessità improvvisa di assistenza, bisogna trasportare gli ospiti nei vicini ospedali di Sanremo o Bussana.

Considerato che si tratta, evidentemente, di persone anziane, le quali hanno spesso necessità di cure mediche, l'interrogante chiede se il Ministro non ritiene di far presente all'Opera l'esigenza di intensificare il servizio medico per casa « Serena ».

(4 - 4464)

DE FALCO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se sono a conoscenza dell'atto del pretore di Martina Franca (Taranto), che ha ordinato la perquisizione delle sedi della CGIL e della CISL per ottenere notizie sulle qualifiche ef-

fettive di un dirigente sindacale impegnato in una vertenza sindacale.

Tale atto del pretore — superficiale ed inutile sul piano giuridico e reazionario sul piano politico e sindacale — richiede un'urgenza e rigorosa inchiesta da parte ministeriale in quanto vuole chiaramente creare un precedente di ingerenza sull'attività dei sindacati, i quali, nel conferimento delle qualifiche ai dirigenti, sono e debbono restare liberi ed autonomi, essendo l'elezione alle cariche sindacali un fatto esclusivamente interno ed insindacabile sul piano formale da parte di qualsiasi potere costituito e, pertanto, di esclusiva competenza degli aderenti al sindacato.

L'acquiescenza del pretore ad una pretesa padronale è un chiaro richiamo di parte per nulla giustificato da motivazioni giuridiche, per cui l'interrogante chiede se i Ministri competenti non intendano intervenire con urgenza al fine di evitare che si determini, nei confronti delle organizzazioni sindacali, un precedente di atti persecutori, gratuiti e pretestuosi, tali da turbare l'ordinata vita politica e sindacale della Repubblica italiana.

(4 - 4465)

FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se sia stata, infine, definita la destinazione d'uso della Certosa di Capri e se siano stati risolti i problemi del finanziamento dei lavori di restauro e della disponibilità dei locali dell'edificio monumentale.

(4 - 4466)

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga, in corrispondenza anche alle richieste pervenutegli da alcuni gruppi di detenuti dello stabilimento giudiziario di Rebibbia, in Roma, di avviare gli studi ed i preparativi per istituirvi, a simiglianza di quanto già da lungo tempo si è fatto per lo stabilimento penale di Alessandria, un corso regolare di studi per geometra, e ciò sia in ubbidienza al dettato costituzionale, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del

condannato, sia per impegnare positivamente i detenuti ad un regime di ordinata convivenza, pur nell'osservanza della necessaria disciplina.

(4 - 4467)

MARI, SPECCHIO, GADALETA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per sapere:

a) quante aziende agricole sono state finora acquistate dall'Ente di sviluppo agricolo di Puglia e Lucania in base alla legge della piccola proprietà contadina, in quali zone sono ubicate, qual è l'estensione complessiva di esse e qual è l'importo pagato per il loro acquisto;

b) se esistono criteri che stabiliscono i tempi che devono intercorrere fra l'acquisto delle aziende e l'assegnazione di esse ai contadini e, comunque, chi decide, ed in base a quali valutazioni, il tempo per l'effettuazione del trasferimento ai contadini.

Per sapere, più in particolare:

se è a conoscenza del caso riguardante l'azienda « Frangipane », in agro di Stornara (Foggia), che, acquistata dall'Ente di sviluppo agricolo di Puglia e Lucania oltre 4 anni fa (composta di 160 ettari la gran parte dei quali costituiti da oliveto e da vigneto a tendone), trovasi tuttora in stato di completo abbandono — compresi i 7 pozzi artesiani esistenti che, di conseguenza, sono completamente inutilizzati — ed è stata recentemente occupata simbolicamente da parte di braccianti e contadini della zona, i quali chiedono, giustamente, la messa a coltura delle

terre e l'assegnazione in tempi brevi ai lavoratori agricoli che ne hanno diritto;

se non ritiene assurdo ed immorale tale stato di cose, che dimostra allo stesso tempo incuria e sperpero di denaro pubblico, e quali misure intende prendere per rimuovere le inerzie dell'Ente di sviluppo agricolo di Puglia e Lucania.

(4 - 4468)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 luglio 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi (2159).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, adottato a Ginevra il 10 maggio 1973 (1967) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari